Ad simpliciter usum P. Fr. Nicolai Lirini a Valentano Min. Obs. 1850.

DISCORSO

COMPOSTO D'ORDINE DEL P. M.

GIAN FRANCESCO

PAOLINI

Procuratore Generale de' Min. Conven. di S. FRANCESCO

In cui si espongono alla Sacra Congregazione de'Vescovi, e Regolari le ragioni, che assistono alla di lui Religione.

Contro i punti promossi dal Reverendissimo P. Generale de' Minori Osservanti in un Memoriale, ed in una Scrittura di riflessioni, che ha presentate alla Santità di Nostro Signore BENEDETTO XIII. *sul motivo della Bolla* Singularis devotio: *emanata da Sua Santità a favore de' predetti Minori Conventuali.*

IN FIRENZE MDCCXXVII.

Nella Stamperia di Michele Nestenus.
Con Licenza de' Superiori.

INDICE

De Titoli, e Paragrafi contenuti nel presente Libretto.

TITOLO PRIMO.

§. PRIMO.

§. II.

§. III.

TI-

TITOLO SECONDO.

§. VII.

TI-

TITOLO QUARTO.

§. PRIMO.

§. II.

§. III.

§. IV.

§. QVINTO, ED ULTIMO.

IL FINE.

MEMORIALE

DE PADRI OSSERVANTI.

EXTRA'

Alla Santità di Nostro Signore

PAPA

BENEDETTO XIII.

PER

Il Ministro Generale di tutto l'Ordine de Frati Minori di S. FRANCESCO.

INTUS

BEATISSIMO PADRE.

I. ESSENDOSI compiacciuta la Santità Vostra confermare li Privilegi de Terziari del Padre S. Francesco, e ponervi sotto la giurisdizione del Superiore Generale pro tempore molti, che trovavansi ribelli, con una sua Bolla, che comincia: *Paterna Sedis Apostolicæ &c.* spedita li 10. Decembre 1725. esaminata prima, e considerata necessaria dal fù Signore Cardinal Tolomei di Santa Memoria per Ordine di V.B., e credendo li Padri Conventuali, e Cappuccini, che la medesima fosse pregiudiciale à loro, e che gli togliesse la giurisdizione, che hanno sopra li Terziari da essi vestiti, supplicarono la S. V. si degnasse dichiarare, e spiegare qualmente non comprendeva la Bolla suddetta li Terziari loro, e sebbene ciò era chiaro, e manifesto dalla lettura del §. 11. della medesima, nondimeno per maggior Cautela ordinò la S. Vostra s'ispedissero alli Sudetti,

ricorrenti le Bolle, che desideravano declaratorie.

II. Sapendosi poi dal Ministro Generale dell'Ordine, all'ora il Signore Cardinal Cozza, che li Padri Conventuali, e Cappuccini coll'apparente pretesto d'una simil dichiarazione, pretendevano non solamente la rivocazione della Bolla suddetta con voler fondare le nuove Congregazioni del Terz'Ordine, dove già si trovavano fondate, e che fosse libero il transito a Terziari di passare dall'una, all'altra Congregazione; punti per altro ambedue proibiti dalla S. Vostra nella sopracitata Bolla, e che sono contrarii alle Costituzioni di Papa Clemente VIII. ed altri Sommi Pontefici;

III. Ma eziandio, che li Padri Conventuali aveano fatto inserire nella loro Bolla alcune proposizioni, che non hanno, che fare col Terz'Ordine; ma più tosto servivano à suscitar delle controversie, asserendosi in Essa, che: *Ordo Minorum Conventualium inter cæteros Ordines sub uno, & eodem Seraphico Patre, & Capite Deo famulantes vetustissimus est*: e similmente: *Basilicam Cœnobii Assisiensis esse Caput, & Matrem totius Ordinis Fratrum Minorum Pontifices decrevisse*; Quando che veramente il contrario è stato determinato da questa Santa Sede più volte, e ne hanno pacifico possesso li Padri dell' Osservanza.

IV. Ricorse per tanto detto Eminentissimo

Ge-

Generale a V. B., e perche per mezzo del Signore Cardinal Lercari rappresentandole un così grande inconveniente, quale essendo stato dalla S. V. esaminato con sentire in scriptis tutte tre le Parti, si degnò con lettera di Segretaria di Stato, ordinare al Padre Procurator Generale de Cappuccini, non publicare la sua Bolla sebbene stampata, fin tanto non fosse riformata a tenore della prima Bolla; imponendo con altra simil lettera di Segretaria di Stato à Monsignor Arcivescovo di Ancira non solo la riforma suddetta nella minuta de Padri Conventuali, ma ancora, che si levassero l'altre due proposizioni, e quella, dove si aggiudicava a Padri Conventuali il Primato d'Anzianità sopra gl'Osservanti, e l'altra, dove si dichiara il Convento Sagro d'Assisi Capo di tutto l'Ordine equivocamente.

V. Mà perche non ostante il Supremo divieto di V. S. senza farne memoria di quanto era accaduto, si sono di già sparse per tutto il Mondo le due Bolle stampate da Padri Conventuali, e Cappuccini, senzà modificazion veruna, e si sentono perciò ricorsi delle Provincie, principalmente di Spagna: fece nuovo ricorso alla S.Vostra il Ministro Generale di tutto l'Ordine, supplicandola d'opportuno Provedimento: e sebbene S. B. si compiacque ordinare à Monsignor di Emessa un nuovo Breve moderatorio d'ambe le suddette Bolle à tenore dell'istanza

dell' Oratore, Considerando egli, che per terminare una volta questa controversia senza ulteriori disturbi di V. Santità, sarebbe il più conveniente farla esaminare prout de jure sentendo tutte le Parti,

VI. Supplica il medemo Ministro Generale Oratore la S. V. a degnarsi deputarli una Congregazione particolare, o rimettere questa istanza coll'opportune facoltà alla Congregazione de Vescovi e Regolari, acciò conoscendola giustificata si venga alla suppressione d'ambe le sudette Bolle, particolarmente di quella de Padri Conventuali per le proposizioni di sopra espresse, cotanto pregiudiziali alla pace dell'Ordine, e che dovendosi far la Declaratoria per li loro Terziari, o Conventuali, o Cappuccini si faccia à tenore della prima, e della Costitutione di Clemente VIII. di Santa memoria, che della grazia &c.

Per maggior dilucidazione delle ragioni rappresentate nel soprascritto memoriale, seguitano le infrascritte

RI-

RIFLESSIONI

Sopra la Minuta de i Terziari de Padri Conventuali .

BEATISSIMO PADRE

I. ESSENDOSI considerata attentamente la Minuta della Bolla per li Terziari de Padri Conventuali, si trovono in Essa tre proposizioni, quali sarebbe necessario levare per mantenere la Pace, e Carità trà l'uno, e l'altro Ordine, e tanto più, che il confermare, o dichiarare li Privilegii del Terz'Ordine diretto da Padri Conventuali puol farsi benissimo senza dar nuova materia, o impegnar di vantaggio nell'antiche controversie le due Religioni.

Le tre proposizioni dunque notate nella minuta sudetta, sono

1. Che possano fondare, ed erigere li loro Terziari ancora in quelle Città, e Terre, dove si trovano altri di già fondati.

2. Che l'Ordine de Minori Conventuali è il più antico frà tutti li Francescani.

3. Che la Sagra Basilica d'Assisi, dove riposa il Corpo di San Francesco è il Capo, Madre, e principio di tutto l'Ordine de Minori.

II. Quan-

II. Quanto però siano insussistenti questi due Asserti, brevemente si dimostra, cominciando dall'ultimo, che hà l'apparenza del più probabile, riservandoci ancora far conoscere al proprio luogo, non dover passarsi ne anche il punto primo per molti, e diversi motivi, che si diranno.

§. I.

Come il Sagro Convento d'Assisi, dove riposa il Corpo di S. Francesco, non è il proprio, e legittimo Capo dall'Ordine de Minori, ma bensì la S. Basilica della Porziuncula è il fondamento, e matrice della Religione tutta.

IL riferire tutti gli Autori, e nostri, e gli esteri, che parlando del principio dell'Ordine, chiaramente asseriscono esser stato fondato nella Chiesa di Porziuncula, e perciò esser Ella la vera Matrice di tutta la Religione, non servirebbe ad altro, che à formare un longo racconto, quando che per tutti i rispetti non dobbiamo esser prolissi, basterà dunque citare alcuni de i più Classici, e le raggioni più forti, che vi sono in questa materia.

III. Primieramente dalli Annali dell'Ordine sotto l'anno 1210. tom. 1. fol. 67. num. 27. costa, come avendo chiesto il Padre S. Francesco all'Abbate Benedettino del Monte Subasio

la Chiesa della Porziuncula per sua Abitazione, e de suoi Compagni, il medemo glie la concesse con patto, e condizione espressa, che fosse la prima Chiesa, e Capo del suo Ordine ibi -- *ea tamen lege data fuit, ut si ipsius Sodalitium amplius cresceret, hæc ejus Ecclesiarum prima, & Caput censeretur* -- Lo stesso raportano le Croniche antiche, e moderne dell'Ordine al Tomo 1. part. 1. Cap. della Porziuncula con molti altri Autori di quei primi tempi.

IV. Il Serafico Patriarca ancora, sebbene per sua umiltà non parla espressamente, che la Chiesa della Porziuncola sia la Matrice, e capo di tutto il Suo Ordine, nella sua morte però bastantemente lo da ad intendere nella raccommandazione premurosa, che fà di essa a suoi Frati, dicendoli -- *Volo quod iste locus* (agonizava il Santo nella Porziuncula dove morì, e fù sepolto) *benedictus sit, permaneat semper speculum, & bonum exemplum totius Religionis*, --
„ & quoddam Candelabrum ante Thronum
„ Dei, & Beatæ Virginis semper ardens, & lu-
„ cens, per quod Dominus propitietur defecti-
„ bus, & culpis omnium Fratrum, atque con-
„ servet semper, & protegat hanc Religionem,
„ & plantulam suam. Videte filii, ne unquam
„ hunc locum relinquatis: Si ab una parte fo-
„ ras expellimini, per aliam reintrate, nam
„ locus iste Sanctus est, & habitatio Christi,
„ & Virginis Mariæ Matris ejus. Hinc cum
„ pau-

„ ci essemus, augmentavit nos Dominus Al-
„ tissimus .... *Propter quod ò filii habete hunc locum omni reverentia, & honore dignissimum, tamquam verè Dei habitaculum, ab ipso, & ejus Matre singulariter prædilectum*; Gli Annali dell'Ordine tom.1. all'anno 1226. fol.349.num.31. colli quali concordano le Croniche, e tutti li Scrittori dell'Ordine.

V. Il Serafico Dottore San Bonaventura, che è stato Generale dell'Ordine, e il più ben inteso delle prerogative del Sac. Convento di Assisi, e della Madonna degl'Angioli, parlando del Capo, e fondamento di tutta la Religione l'attribuisce, & espressamente afferma esserlo la Chiesa degl'Angioli suddetta, o sia la Porziuncula, e non già il Convento di S. Francesco di Assisi, avendo lasciato scritto nella leggenda Maggiore del Padre S.Francesco al cap.2.--*Sen-*
„ *tiens* autem juxtà nomen ipsius Ecclesiæ, quo
„ ab antiquò Sancta Maria de Angelis vocaba-
„ tur, Angelicarum ibi visitationum frequen-
„ tiam *pedem fixit ibidem*, propter reverentiam
„ Angelorum, amoremque præcipuum Matris
„ Christi .... Hunc locum Vir Sanctus amavit
„ præ cæteris Mundi locis: *Hic enim humiliter cœpit, hic virtuosè profecit, hic feliciter consumavit.*
„ Hunc in morte Fratribus tanquam Virgini
„ charissimum commendavit. Hic est locus, in
„ quo Fratrum Minorum Ordo à Sancto Fran-
„ cisco per Divinæ Revelationis instinctum in-
„ choatus est.

Il

Il medesimo asserisce al cap.40.della stessa leggenda -- Post hæc pusilli Gregis Pastor Fran-
„ ciscus ad Sanctam Mariam de Portiuncula
„ duodenarium illum Fratrum numerum su-
„ perna gatia præeunte deduxit, ut ubi meri-
„ tis Matris Domini Minorum sumpserat Or-
„ do, initium ipsius illic susciperet auxiliis in-
„ crementum.

VI. Il Pisano Autore delli più antichi dell'Ordine, e che fiorì in quei primi secoli, nelle sue conformità lib. 1. fruct. 11. confor.28. afferma ancora il medesimo parlando della Provincia dell'Umbria, o sia d'Assisi -- Habet etiam
„ locum S. Mariæ de *Portiuncula*, sive de An-
„ gelis, ubi Ordo Minorum incæpit. --

VII. Nel libro intitolato speculum vitæ Sancti Francisci, e da altri chiamato Antiquitates Franciscanæ al cap. 91. vi si legge scritto
„ Præ cæteris locis Ordinis singularem Zelum
„ in faciendo conservari perfectionem Vitæ in
„ *Sacro loco S. Marię de Angelis, tamquam in*
„ *Capite, & Matre totius Religionis* --.

VIII. In diversi Monumenti antichi dell'Ordine si trovano anche diverse iscrizzioni citate dall'Aroldo nell'Epitome degl'Annali pag. 22., nelle quali facendosi memoria della Porziuncula più volte si replica -- *Hoc intra Templum genitus*
„ *fuit Ordo Minorum*. --

IX. Il Ven: Gonzaga ex-Generale dell'Ordine nel suo libro de Origine Seraphicæ Religio-

gionis dedicato alla Santa Mem: di PP. Sisto V., quando parla della Madonna degl'Angeli, e di quel Convento, afferma part.2.fol.155. Conc.1. „ Sanctus Pater Franciscus primò ibi pedem „ fixit, eo quod ipse futurus esset *Caput*, *&* „ *Origo pusilli Gregis Dominici* -- videlicet Franciscani Ordinis. Tutto quanto si è detto asseriscono ancora espressamente li Annali dell'Ordine ad ann. 1226.

Le Croniche antiche, e moderne della Religione, dove parlano della Conversione del P. S. Francesco, e del Convento di Porziuncula part. 1. lib. 1. cap. 7. e cap. 31. & in diversi altri luoghi.

L'Orbe Serafico tom. 1. fol. 188. & alibi sæpè sæpius, con infinità d'Autori dell'Ordine.

X. Anzi l'istessi Autori Classici de Padri Conventuali affermano lo stesso, è precisamente il Tussignano nella sua Istoria Serafica pag. 298. & 304., e Geremia Bucchio in conformit. Pisan. conform. 28. legendosi uniformemente in Essi -- *Ordo Minorum primum initium, & exordium habuit in Ecclesia S. Mariæ Angelorum*.

XI. Molti sono anche li Autori esteri, che ciò asseriscono, mà basti per ora la sola autorità di Sant' Antonino Arcivescovo di Firenze, il quale nel Chronicon. part. 3. tit. 24. cap. 7. così afferma -- Dum Missam in „ Ecclesia S. Mariæ de Portiuncula devotus au- „ di-

„ diret, & legeretur Evangelium, in quo Chri-
„ ſtus dixit Apoſtolis: *Nolitè portare aurum, aut Argentum, neque Sacculum, neque peram, neque Calceamenta* — illicò Calceamenta depo-
„ ſuit, peram, & pecuniam abdicavit &c. Quo
„ tempore in lapide iſto fundamentali Ordo
„ Fratrum Minorum initium, & fundamentum
„ accepit. —

XII. Li ſteſſi Sommi Ponteſici il conferma-
no, e principalmente Papa Pio II. nella Bolla: Sacræ Religionis &c. data nel 1460. ibi — Ad-
„ ſumptum locum veſtrum S. Mariæ de Ange-
„ lis tum propter miracula, quæ inibi B. Virgo
„ Dei Genetrix aſſiduè operatur, tum propter
„ reverentiam S. Franciſci, qui in ipſo loco
„ Ordinem ſuum inchoavit, & inibi ex hac Vi-
„ ta migravit &c. — E lo ſteſſo aſſeriſce la San: Mem: di S. Pio V. in diverſe lettere ſcritte di Suo Ordine al Guardiano di Porziuncula nel tempo, che Egli fece fare quel magnifico Tem-
pio, che oggi ſi vede.

XIII. Più di tutto però appariſce la verità di quanto ſi è detto dal Solennizarſi li 2. d'A-
goſto quella Sacra Baſilica di Porziuncula dà tutti quanti li figli di S. Franceſco, sì oſſervan-
ti, che Conventuali, e Cappuccini nella manie-
ra appunto, che da tutta la Chieſa Univerſale ſi celebra la Feſta di S. Giovanni in Laterano, come la prima di tutte le Chieſe, anzi che dal Breviario Romano Serafico nelle lezzioni del

„ ſe-

„ secondo noturno della sagra di Essa Basilica
„ espressamente si legge: Postremò, quod ea
„ esset Ecclesia antea à Domino præparata, in
„ qua Ordinem suum inchoaret, quà idcirco
„ Ecclesiam Portiunculæ appellari voluisset,
„ quod esset futura *Mater, & Caput Pusilli Gre-*
„ *gis Fratrum Minorum*: quamobrem mirum in
„ modum capiebat, ut ab omnibus in summa
„ veneratione haberetur.

XIV. Vero è, che da alcuni Sommi Pontefici è stata ancora Canonizata per capo dell'Ordine la Chiesa di San Francesco in Assisi posseduta oggi da Padri Conventuali; ma ciò è stato un puro privilegio, e grazia Pontificia risguardo al sagro Corpo del Serafico Padre, che ivi riposa, volendo per tal rispetto li Sommi Pontefici, che come Capo dell'Ordine fosse da tutti venerata, e riverita. Mà ciò non deve, ne puole pregiudicare al primato naturale, e leggitimo, che appartiene alla Chiesa di Porziuncula, non solo per esser stata la prima Chiesa, che ha avuto l'Ordine, e posseduta per più di 20. anni avanti la Chiesa suddetta di S. Francesco, che altrimente non è stata eretta, che doppo la di lui morte, e dove sono stati celebrati tanti Capitoli Generali vivente il Serafico Patriarca, ma per aver avuto ivi la Religione il suo nascimento, & il suo essere, come si e provato di sopra; tanto che nelle Processioni di Assisi precede sempre la Croce della Porziuncula a quella del

del ſagro Convento, e però ſarebbe bene laſciare le coſe come ſi trovano, e come hanno fatto li Sommi Pontefici doppo la diviſione dell'Ordine, per ovviare à nuove liti, e controverſie, che potrebbero per conſeguenza inſorgere, e intorbidare la pace di queſte due Religioni.

§. II.

Che l'Ordine de Padri Minori Conventuali non ſia il più antico frà Tutti l'altri Frati di San Franceſco.

XV. Più volte è ſtata agitata queſta Controverſia, e vi ſono de libri dati alla publica luce da Padri Conventuali, con quali pretendono queſto primato, e molti ancora da Padri Oſſervanti, (reſtringendoſi la lite fra queſti due ſoli Corpi,) dove dimoſtrano ad Eſſi competerne unicamente; anzi che ricorrendo li Padri Conventuali l'anno 1625. à queſta S. Sede per la deciſione, chiedendo in primo luogo, ſi mandaſſe riformare il titolo, e ſigillo, che uſava il Miniſtro Generale dell'Oſſervanti, coll'Iſcrizzione *Miniſtri Generalis totius Ordinis Fratrum Minorum*; Comeche quello, che competeva al ſolo Padre Generale de Conventuali, eſſendo Egli il legittimo ſucceſſore del P. San Franceſco, e li ſuoi Conventuali li primogeniti dell'Ordine; doppo ſei anni di fieriſſima di-

 ſcuſ-

scussione, e contradittorii fù deciso à favore dell'Osservanza, e sono ormai 100. anni, con ordinarvi Sua Santità un perpetuo silentio, come si puol vedere nella copia annessa (B); ed in fatti la Santa Sede altro Ministro Generale non conosce per capo dell'Ordine nelle Cappelle Pontificie, e funzioni simili, che il solo Generale dell'Osservanza precedendo Esso, e con Esso il suo Corpo in ogni Ecclesiastica funzione à quello de Conventuali fin dal tempo della divisione dell'Ordine, cioe à dire hà più di 200. anni, che dovrebbe bastare per non mettere più in questione tal materia: Con tutto ciò perche maggiormente costi, che li Padri Conventuali non sono più antichi Frati Minori dell'Osservanti, sarà anche bene esaminare la proposizione di sopra espressa, già che in più sensi si puòl prendere.

1. In quanto al nome preciso di Frate Minor. Conventuale.

2. In quanto al modo di vivere de Frati Minori Conventuali

3. In quanto al Corpo de Minori Conventuali contradistinto dal Corpo dell'Osservanti.

XVI. E primieramente in quanto alla denominazione, o voce Conventuale, lasciando da parte in quanti modi da Canonisti si prenda, cioè di Messa *Conventuale*, Chiesa Conventuale, Capitolo Conventuale, Priore Conventuale, e Religioso Conventuale, come riferisce il Padre Sospi-

Sospitello nella sua Antiquiorità Francescana, e nella prefazione al Lettore; come ancora in quante maniere la medema venga usurpata negl'Annali, Croniche, e Statuti dell'Ordine, cioè Chiesa Conventuale contradistinta dagli Oratorii, Convento *Conventuale*, cioè formale, a distinzione degl'altri Romitori, e Conventi piccioli, e Frate *Conventuale*, o di famiglia in tale, e tal Convento, a distinzione de Forastieri, e Passaggieri, conforme il medesimo Sospitello ne fà menzione nel suo Prologomenon. §. 3. solamente tratteremo qui del nome de Frati Minori Conventuali, secondo oggi viene comunemente da tutti usurpato, cioè per Frate *Minore dispensato dalla Regola di S. Francesco, e distinto dal Frate Minore Osservante della medema*.

XVII. In tal senso dunque considerati i Padri Minori Conventuali, certamente non possono vantarsi esser più antica la loro denominazione, che quella de Minori *Osservanti*, poiche fino all'anno 1294., e della fondazione dell'Ordine 85. tanto nelli Regesti Pontificii, quanto negli Annali, Croniche, e monumenti dell'Ordine, & in tutti gli Autori non si legge altro nome, che quello prescritto dal Padre San Francesco nella Regola à tutti i suo Figli, cioè a dire di *Frati Minori* senza veruno additamento, e con tutta ragione, poiche non vi era necessità alcuna di distintivo, essendo per sin allora

la Religione totalmente unita, e senza la minima novità.

XVIII. Mà cominciando d'indi in poi alcuni Frati Minori chiamati Clareni à separarsi ne Romitorii per vivere più austeri, chiamandosi anche Padri Romiti di Papa Celestino, che gli aveva favoriti, s'introdusse à tal motivo nel Corpo dell' Ordine il nome di Communità, chiamandosi gli uni i Frati della Communità, e gli altri i Frati Romiti, ed in fatti il Concilio Viennense, e Papa Clemente V. nella sua Clementina -- *Exivi &c.* altro nome non danno al „ Corpo della Religione,che quello di *Communità dell'Ordine*.

XIX. Durò quest'unico adiettivo di Frati Minori, cioè della Communità fino all' anno 1369. nel quale si cominciò à sentire anche l'adiettivo del Frate di *Famiglia*, e poco doppo quello d'Osservanti,a distinzione di quello della Communità, chiamandosi promiscuamente quelli, che vivevano in purità di Regola *Frati di Famiglia*, e Frati Osservanti; qual nome poi il Concilio di Costanza nell'anno 1415.gli assegnò per specifico, e distintivo, senza che fino à quest' anno siasi sentito il nome di MinorConventuale.

XX. Martino V. però per distinguere dagli Osservanti quelli, che non volevano vivere in purità di Regola,in una sua Bolla, che comincia: *Super Gregem Dominicum &c.* spedita nel Gennajo del 1428., e rapportata dal *Wadingo* nel Re-

Regesto Pontificio del tom.5.Bol.190.li chiama *Claustrali*, perche per la maggior parte abitavano i Chiostri, e Conventi grandi, ma Eugenio IV. fu il primo, che li chiamò espressamente Conventuali, come apparisce in una sua Bolla, che comincia similmente: *Gregem Dominicum &c.*, e spedita nell'Ottobre del 1431., e rapportata nel Wadingo nel luogo citato Bolla 2. ed ecco la prima volta, che non solo da Sommi Pontefici, ma da tutte quante le Istorie dell'Ordine si legge il Frate Minore coll'addito di *Conventuale*, come contradistinto dal Frate Minore *Osservante* 220. anni dalla fondazione dell'Ordine, e 40. più anni doppo la denominazione degli Osservanti, conservandosi pure sino à questo tempo l'ordine indiviso sotto un solo, & unico Capo.

XXI. Ne osta quello, che il Padre Rainero Conventuale comunemente coi suoi adduce, cioè la Bolla di Papa Innocenzo IV., nella quale concede, che le Chiese dell'Ordine si chiamino Conventuali, poiche (come bene hà scritto il Padre Sospitello, ne mai si potrà impugnare da Padri Conventuali) questa fu una grazia fatta alle nostre Chiese per farle esenti da Vescovi, e per altri motivi pratticato anche dallo stesso Papa colla Religione del P. S.Domenico, e però non bene si deduce, che dal chiamar le Chiese Conventuali, abbia voluto, che si chiamino Conventuali anche i Frati, ed in fatti ne lo stesso

 Papa,

Papa, ne li ſuoi ſucceſſori hanno mai uſato ſimile adiettivo, parlando de Frati Minori per lo ſpazio di due ſecoli.

XXII. Se poi la ſudetta propoſizione ſi prenda nel ſecondo ſenſo, che il modo di vivere de Padri Conventuali, cioè diſpenzati dalla Regola ſia il più antico dell'Ordine, chi non vede quanto lontano ſia dal vero un tal diſcorſo. Poiche per ſervirmi delle parole del Padre Soſpitello nella prefazione citata, ſarebbe far, che: „ Modus eſſet prior re, cujus eſt modus, „ diſpenſatio eſſet ante legem, lex privata pu„ blicam præcederet,& Regula privilegiata an„ tecederet Regulam ipſam abſque Privilegiis: Eſſendo dunque il modo di vivere, e iſtituto de Padri Oſſervanti quello appunto, che pratticò, ed inſegnò il Padre S. Franceſco a ſuoi primi Diſcepoli, cioè d'una povertà Altiſſima, ſenza contradizzione deve dirſi, che li Padri Conventuali ſecondo il lor modo di vivere diſpenſato devono conſiderarſi doppo i Padri Oſſervanti, e tanto più, che non vi fù alcuna diſpenſa Apoſtolica della Regola, (ſebbene vi erano grandi abuſi, e rilaſſazioni) ſino all'anno 1430. come appariſce dal Vvadingo tomo 5. num.6. e 25., e ſi può vedere nel Padre Soſpitello citato al §. primo nùm.6. del ſuo Prologomen., poiche dalli monumenti dell'Ordine chiaramente coſta (dica quel, che voglia il P. Rainero Conventuale nell'impugnazione al Padre

So-

Sospitello) quanto li Sommi Pontefici , li Capitoli Generali stessi mantenessero illibata la Povertà , e lontana ogni possessione .

XXIII. Nell'anno 1242. fu fatta per Ordine del Capitolo Generale l'esposizione della Regola dalli quattro Maestri, trà quali vi fù Alessandro d'Ales & in essa viene onninamente commandata l'Altissima Povertà .

L'osservanza della medema inculca , e strettamente commanda San Buonaventura nell'anno 1260. colli suoi Statuti fatti nel Capitolo Generale di Narbona, che oggi sono il fondamento dell'Ordine .

L'anno 1279. Papa Nicolò III. a petizione del Capitolo Generale , e col conseglio d'essa fece la celebre Costituzione : *Exit , qui seminat &c.* che è la Bolla di tutta la Regolare osservanza , ad effetto d'estirpare unicamente gli abusi , e quietar le coscienze , ed in essa espressamente suppone non esser fino all'ora dispensa alcuna nell'Ordine .

XXIV. Ma più chiaramente ciò afferma Papa Clemente V. l'anno 1304. nella sua Clementina: *Exivi de Paradiso &c.* de redditibus non habendis dice: *Nulla dubitatio est* , quod prædictis „ Fratribus redditus quoscumque, sicut & pos„ sessiones , vel eorum etiam usum , cum eis „ non reperiatur concessus, recipere , vel habe„ re conditione considerata ipsorum non licet &c. E lo attesta Alvaro Pelagio lib. 2. de plan-

 ctu

ctu Ecclesiæ cap.33. parlando del P. Consalvo Generale dell'Ordine sino all'anno 1313. che:
,, totum Ordinem in vita sua expropriavit, sen-
,, tentiam excomunicationis ferens contra om-
,, nes Fratres, subditos, & Prælatos, nisi intra
,, certum terminum, illis, à quibus habebant
,, redd'tus, eos resignarent: affermando espressamente non essere il Frate Minore capace di legato alcuno, ne di eredità.

XXV. Finalmente nel 1350. furono nuovamente publicate, e ridotte in prattica le Costituzioni di S. Buonaventura, nell'osservanza delle quali si mantenne tutto l'Ordine, almeno per quello, che riguarda le dispense Apostoliche, fino al tempo di Martino V. e delle Costituzioni, che si chiamano Martiniane, giurate, ed accettate, tanto dagli osservanti, come anco da Conventuali stessi l'anno 1430. nel Capitolo Generale d'Assisi.

XXVI. Resta dunque, che il professare con dispensazione Apostolica la Regola de Frati Minori, ch'è il caratteristico de Padri Conventuali, non puol'aver principio più antico, che dall'anno 1430. a questa parte, quando cominciorono a introdursi nell'Ordine le dispense; e però ne anche per questo Titolo possono Essi arrogarsi la Precedenza del corpo dell'Osservanza.

XXVII. Se poi finalmente il Corpo de Padri Conventuali, e il Corpo de Padri Osservan-

ti si

ti si considerano secondo il loro stato, & essere, cioè da quando ognuno cominciò a far Corpo da per se, che sarebbe il terzo modo di considerare la proposizione suddetta, certamente appartiene ad essi Padri Osservanti la precedenza, ed anzianità sopra i Padri Conventuali, per il che deve notarsi, che sebbene cominciarono nello stesso tempo à introdursi le dispense nell' Ordine, e à chiamarsi Conventuali li Frati Minori, cioè per l'anni 1431. non però tutto l'Ordine era dispensato, ma alcuni particolari, poichè sotto la Communità dell'Ordine vi erano comprese tutte le altre riforme, che poi furono unite all'Osservanza de Clareni, Amadei, Collettanei &c. Che sebbene respettivamente erano pochi in comparazione alli Conventnali dispensati, facevano nulladimeno un Corpo colli stessi Conventuali, per conseguenza dunque fino all'anno 1517. li Padri Conventuali reduplicativamente non facevano Corpo distinto da per se, mà costituivano colli Riformati Suddetti uno stesso Corpo dell'Ordine.

XXVIII. Vero è, che dall'anno 1517. in poi già costituirono un Corpo separato dagl'Osservanti, mà non essenzialmente, come lo costituirono doppo il Concilio di Trento, dal quale ottennero di possedere in comune, come le altre Religioni, conservandosi li Minori Osservanti nella Purità della Regola, di non aver di proprio, ne in commune, ne in particolare.

Lo

Lo asserisce il Padre Coronelli loro Generale nel suo Opuscolo, e Istruzzione à Novizzi stampato l'anno 1701. chiamandolo Corpo specificatamente, ed essenzialmente diviso dagli Osservanti pag. 131. Da tutto ciò siegue, che se stando alla divisione de Padri Conventuali seguita nel 1517., e da quando Essi da per se soli hanno cominciato a costituire un Corpo de possidenti, e di dispensati, è chiarissimo doversi la precedenza agli Osservanti, come dichiara Papa Leone X. nella celebre Bolla della Divisione suddetta, molto più stando alla totale,ed essenziale separazione, che li Medesimi Padri Conventuali hanno fatta dall'Ordine dopo il Concilio di Trento con possedere in comune, poiche secondo questa sono ancora diversi essenzialmente da primi Conventuali, che se per impossibile vi fossero, sarebbero ancora questi preferiti, non che gli Osservanti.

XXIX. Resta dunque che li Padri Osservanti, che altro non sono, che li Successori, e Discepoli del P. S. Francesco per retta linea mai interrotta, come dichiara Papa Leone X. nella Bolla citata, sieno gli più antichi trà tutti li altri Frati Minori, e precise de Padri Conventuali, da quali sebbene si sono separati,sono però Conventuali Riformati, come sarebbe necessario dire se fossero da essi usciti, secondo pretendono, e sia tutto ciò detto per dilucidazione della verità.

Se

§. III.

Se possino, o debbano fondare il Terz'Ordine, nelle Città o Terre, dove il medemo si trova già fondato da altri Frati Minori.

XXX. SU questo proposito non v'è altro, che aggiungere à quello si è detto sopra la Bolla de Terziari de Padri Cappuccini, militando la stessa ragione con tutti, e come che non v'è necessità alcuna di dare a queste due Religioni motivi di continui disturbi, come pur troppo sarebbe, se ogn'una di loro s'impegnasse a fondare il Terz'Ordine, dove già Egli si trova eretto, secondo apparisce da quello è accaduto in Spagna colli Padri Cappuccini: Si spera dalla Santità Vostra, che nella Bolla, che desiderano li Padri Minori Conventuali unicamente confermi, e dichiari li loro Privileggi circa li Terziari, ad essi soggetti, mà non già gli permetta poter erigere il Terz'Ordine, dove da altri sarà fondato per li forti, ed efficaci motivi espressi alla S. V. nelle raggioni presentatele sopra la Bolla de Padri Cappuccini, che risguardano la quiete, e pace, non solo degli Osservanti, Conventuali, Cappuccini, Riformati, Scalzi, Recolletti, ma di tutto il resto dell' Ordine. Tanto supplica il Ministro Generale del medemo la S.V. e gli bacia umilmente gli Santi Piedi.

DI-

DISCORSO
IN CUI SI ESPONGONO
LE
RAGIONI DE MINORI CONVENTUALI
DI
S. FRANCESCO

Circa i punti promossi dal Padre Generale de Minori Osservanti in un memoriale presentato alla Santità di N. S. Benedetto XIII. *con alcune riflessioni sulla minuta della Bolla --Singularis Devotio -- emanata dal medesimo Santissimo Regnante à favore de detti Minori Conventuali .*

SI sono finalmente indotti i Padri Osservanti ad accordare nel lor Memoriale , dato à S. B. quel, che fin ora a tutto potere han negato . Confessano , che per la Bolla -- *Paterna Sedis Apostolicæ Providentia* -- non toglievasi alle Religioni de Minori Conventuali , e Cappuccini la giurisdizione , che hanno sopra gli Terziari da Essi vestiti , e che ciò era chiaro , e manifesto dalla lettura del §. XI. in supplici libello num. I. Ciò però accor-

accordato, s'inoltrano à supplicare, che si venga alla suppressione delle Bolle emanate, una à favore de Minori Conventuali, e l'altra de Padri Cappuccini: particolarmente, dicendo eglino, di quella de Padri Conventuali -- in suppl. libel. num. *6.* Or mostrerò in questo discorso, come detta Costitutione e stata emanata con tanta maturità, è rettitudine, che in niuna sua parte debba essere moderata, ne in quanto alle facoltà concedute, ne in quanto all'ennunciative inserite. Dividirò il Ragionamento in alcuni Titoli, e in più Paragrafi, accioche resti pienamente informato della verità chiunque di questa nè vive sincero amante.

TITOLO PRIMO.

Si Considera la Benedittina Costituzione -- *Singularis devotio* emanata à favore de Minori di San Francesco Conventuali, e si mostra doversi intatta mantenere nelle facoltà concedute.

§. I.

La Costituzione --Singularis devotio &c. non è contraria all' altra di Clemente VIII. Quæcumque a Sede Apostolica.

I. E Primieramente, perche mai asserirsi da Supplicanti, che l'Apostolica lettera di Benedetto sia repugnante all'altra di Clemente? e che sia contraria alla Costitutione di Clemente VIII.? Così espongono. Clemente inibisce nella sua -- *Quæcumque*, che niuna Confraternità mera Secolare sia eretta in quel luogo, ove un'altra disimil sorta fondata già trovasi. In tutta la Costitutione si parla sempre di Confraternite secolari. Il Santissimo Regnante Pontefice §. VI. della sua Bolla -- *Paterna* asserisce il „ Terz'Ordine essere in verun modo Confra„ ternità Secolare: Non comprendersi nella „ memorata Clementina Costituzione -- Nos eum-

eumdem (supple ordinem) Sanctū, meritorium, & Christianæ perfectioni conformem; necnon verum, & proprium Ordinem.... & à quacumque Confraternitate ex compræhensis in Bulla recolendę Memorię Clementis Papę VIII. omnimodè distinctum.... fuisse semper, & esse decernimus, & declaramus. Così egli.

O che dunque i Padri Osservanti ridur vogliono il Terz'Ordine allo stato d'una Confraternita secolare, o che lo bramano in quel sistema di vero Ordine in cui sempre ù, e che per tale vien da Benedetto XIII. dichiarato? Se al primo si appigliano, Essi ben veggono distrutta la Costituzione emanata con tanta munificenza a lor favore dal Santissimo Regnante; Sicche come Confraternita secolare potrà giustamente visitarsi con tutta l'autorità dagli Ordinari. Non potrà fondarsi se non col precedente loro consenso. Potranno in somma trattarsi detti Terziari da Giudici Ecclesiastici, e Laici a guisa de meri Secolari. Ma se poi lo pretendono vero, e legitimo Ordine, che hà che fare la Costituzione -- *Singularis Devotio* di Benedetto, „ coll'altra -- *Quæcumque* di Clemente, se quella tratta de Terziari come di persone quasi Ecclesiastiche, e questa parla di persone meramente Secolari. E' dunque falso qnel che si espone nel Memoriale, che la Costituzione -- *Singu-* „ *laris Devotio* -- repugni all'accennata Clementina: E altresì cosa fuor di proposito si chie-

de

de dimandandosi, che quella si riduca à tenore della Costituzione di Clemente in suppl. libel. num.*6*.

§. II.

Si esamina la proibizione addotta nel Memoriale a disfavore della detta Benedittina: Singularis &c.

LA facoltà di fondare il Terz'Ordine, ove trovasi già fondato, siccome da Riccorrenti vien riputata contraria alla Bolla di Clemente VIII., così vien esposta proibita del santissimo Regnante nella Costituzione: *Paterna &c.*emanata a loro favore:*Punti*,Essi dicono, *per altro proibiti dalla Santità Vostra* in suppl. libell. num.2., e perciò s'inoltrano in chiedere, che si mantenga tal proibizione. Vero è che nella detta Costituzione: *Paterna* §. II. si dispone, che veruno di quegli, che hà facoltà dalla santa Sede di dar l'Abito del Terz'Ordine, quantunque soggetto non sia al Ministro Generale de Padri Osservanti, non ardisca sotto qualsivoglia pretesto d'istituire dett' Ordine in quei luoghi, ove già è istituito, e fondato: „ Ne quocumque prętextu audeant uti hujus„ modi privilegio, ubicumque Tertium Ordi„ nem reperiunt jam fundatum: Ma il punto stà in vedere,se quando il santissimo Padre levò

tutione. *Paterna*: il locale multiplico di detto Terz'Ordine.

§. III.

Si mostra maggiormente doversi lasciar inalterata la Costitutione de' Minori Conventuali.

V. E Se il Santissimo Padre per suo sol beneplacito senza far torto a veruno toglier poteva una tal proibizione, quanto più far poi lo potè avendone si giusto il motivo? Emanata aveva la Costitutione. *Paterna*: a favore de' Padri Osservanti in quel che risguardava i Terziari a loro soggetti, quando interpretandosi l'Apostolica Lettera oltre i suoi termini, e contra la mente del Legislatore pretendevasi, che quella giurisdizione conceduta a' Superiori dell'Osservanza sopra il preciso loro Terz'Ordine, anche s'intendesse sopra i Terziari, dipendenti dagli altri Frati Minori, tanto che niuno fuor di loro dar potesse l'Abito del detto Terz'Ordine, ne alcuno godesse de' privilegi al Terz'Ordine conceduti, quando da lor non dependeva; Or siccome grandi, e molte furono le dissenzioni, e i disappori suscitati tra le Religioni Minoritiche, così grande fù la maraviglia, e il dispiaccimento del Santo Padre, come egli protesta nelle sue Bolle — *Sin-*

gularis Devotio -- *e Ratio Apostolici* -- che la sua mente fosse così sinistramente interpretata. Perciò, oltre l'aversi dichiarato, che nella Bolla. *Paterna*: solo inteso aveva di dar piena giurisdizione sul Terz' Ordine di quegli à favore de' quali detta Costituzione era diretta; Volle anche dichiararsi, che restituiva ad ogni Ordine de' Minori la facoltà di fondare il Terz'Ordine in qualunque luogo, benche ivi fondato fosse -- *Ubi alii Tertiarii sunt*. -- Bull. *Singularis devotio*. Qual atto però più giusto far poteva il Santissimo Regnante Padre per torre ogni discordia, e lamento, che il dare a tutti gli Ordini di S. Francesco, quel che era dato ad un solo, e chi tutto abbracciar voleva coll'esclusione degli altri, niente più degli altri astringner giungesse?

VI. A qual fine dunque cercar nella supplica, che si mantenga la proibizione di moltiplicare localmente il Terz'Ordine? Dominus dedit, dirò in altro senso, Dominus abstulit. Chi pose la proibizione, senza far torto a veruno, potè anche toglierla. Il Sommo Pontefice e quel gran Padre di Famiglia, il quale se non fè alcun aggravio à veruno de' lavoranti della Vigna, per riconoscergli con ugual mercede, quantunque disugualmente fatigato avessero; Molto meno fece aggravio il Santissimo Padre a' Supplicanti col riconoscere ugualmente tutti i Minori, quando son tutti uguali operatori, e bene-

benemeriti di Santa Chiesa; sicche per questa parte non sembra, che debba aver luogo la supplica. Mà perche l'intenzione principale de' Riccorrenti tende alla suppressione della Bolla de' Minori Conventuali per quelle inserite enunciative di *Primità*, e di *Capo* e *Madre*, vedremo ne' seguenti Paragrafi, se giusta sia l'inchiesta.

TITOLO SECONDO.

Con tutta verità furono inserite nella Bolla. *Singularis Devotio*: quelle parole -- *Inter Cæteros Ordines vetustissimus est*. §. V.

§ I.

I Scrittori esteri accordano a' Soli Minori Conventuali il primato d'antichità sopra gli altri Ordini di S. Francesco.

VII. AL primo leggere il memoriale, credei, che i Padri Osservanti chiedendo si levassero da detta Costituzione le prefate parole, coll'aggiungere, che -- *il Contrario è stato determinato da questa Santa Sede più volte, e ne hanno pacifico possesso*. -- In suppl. libeln.um. 3. Credei, dico, che pretendessero la primità sù i Conventuali

data loro da Leon X. Mà poi proseguendo la lettura dell'esibito ricorso, mi accorsi, che non si disputava del Primato di dignità, mà del *Primato d'antichità* in suppl. libel. n. 4. Quando i Conventuali non sono i più antichi, dovrà dirsi, che siano essi Padri Osservanti; Mà difficilmente potrà sostenersi, avendosi in contrario tutti i Scrittori.

Paolo Moriggia dell'Ordine de' Gesuati così scrive nel suo libro dell'Origine delle Religioni cap. 73. tit. -- Gli ordini, che sotto San „ Francesco militano. -- *L'Ordine de' Francescani Conventuali, quali furono i primi, che seguitassero il Padre S. Francesco, ebbe principio l'anno della comune salute* 1212. *L'Ordine de' Zoccolanti ebbe principio da San Bernardino l'anno della comune salute* 1414. --

Silvestro Marulo nel suo libro: Oceano delle Religioni lib. 5. titolo de' Cappuccini -- *da questo Frà Paoluccio ebbe principio la Riforma de' Frati dell'Osservanza*.

Il Padre Ricciolio Gesuita in sua Chronol. tom. 3. part. 3. Catalog. 6. :: de Fundatoribus „ Ordinum Militarium, & Claustralium :: *Franciscanorum Conventualium Ordo à S. Francisco Assisinate institutus anno* 1207. *vel ut habet Genebrardus* 1209. *Confirmatus est anno* 1212. *ab Innocentio III.*, *&* *ab Honorio III. anno* 1223. *Minorum Observantiæ Ordo, dictus Lignipedum, seu Soccolantium institutus à S. Bernardino Senensi cir-*

circa annum 1400. *reformante Ordinem S. Francisci*.

Laerzio Cherubino in Bullario Tom. 1. in Bulla quinta Honorii Tertii incipien. -- *Solet annuere* -- Che fù nell'anno 1224. *Primus Ordo est horum Fratrum Minorum, qui hujus Regulæ stricta observantia ommissa, vixerunt juxta privilegia obtenta à Sede Apostolica, & nomen Conventualium sortiti sunt tempore Innocentii quarti.* E nella Costituzione d'Alessandro quarto, che è la quinta emanata nell'anno 1254, in *sum.* -- *Quod Fratres Minores Conventuales Ordinis S. Francisci ad Episcopatus, & alias dignitates promoti libros, & alia eorum bona Ordini resignare teneantur.* -- Così nella Bolla di Clemente quarto emanata nel 1265. che comincia -- *Virtute conspicuos* -- in Sum. *De authoritate, & facultatibus Ministri Generalis, & aliorum Prælatorum fratrum Minorum Conventualium Ordinis S. Francisci.* -- Raffaele Volatterano *Coment.* „ *lib.* 21. tit. -- Franciscus ejusque &c. -- *Bernardinus Senensis a Nicolao Quinto in Catalogo relatus* 75. *collapsum Ordinem, in frugalitatem, observantiamque reduxit.* Spondano anno 1419. num.5. parlando di S. Bernardino -- *Qui Monasteria Fratrum Minorum, quos ab antiqua S. Francisci severitate sensim recessisse videbat, ad veterem disciplinam revocandam adduxit.*

Firmino Rattiazi Dottor spagnuolo, che compose un intiero libro à favore de' Padri

Cappuccini sopra la linea non interrotta, *Nella sezione seconda* quest. 1. num. 7. -- *Suppuego lo segundo, que assi como los Padres Capuchinos Salieron de los Observantes el año 1525. assi los Padres Observantes Salieron de los Conventuales el año de 1414. o el de 1380.* Cioè dire, suppone, che siccome i Padri Cappuccini uscirono dagli Osservanti nell'anno 1525. Così i Padri Osservanti uscirono da i Conventuali dell'anno 1414. o pure 1380. -- Nella medesima sezione n. 9. -- *De estos dos suppuestos se sigue, que ni los Capuchinos, ni los Padres Observantes fueron en tiempo del Padre San Francisco, ques quando saliò la Reforma de los Padres Observantes havia 154. años (en la opinion que maj les favorete) que era muerta el Serafico Padre.* Da questi due supposti, dice l'Autore, ne siegue, che ne i Cappuccini, ne i Padri Osservanti furon in tempo del Padre S. Francesco, perche quando uscì la Riforma de i Padri Osservanti erano 154. anni (secondo l'opinione, che lor piu favorisce) da che era gia morto il Serafico Padre.

Nella Sezione 3. e stessa prima quest. n.96. *Se vê claramente euque los Padres Menores Observantes fueron posteriores à los Claustralas, o Conventuales, pues nacieron, y' se apartaron dellos mas de cien años despues de la institucion de la Regla.* -- Si vede chiaramente, che i Minori Osservanti furon posteriori agli Claustrali, o Conventuali, poiche nacquero, e si separaron da

da questi più di cent'anni dopo l'istituzione della Regola. - Eadem sect. num. 122. -- *Cierto es, que los Conventuales es la linea recta de la Orden de frayles, que el Padre S. Francisco instituyo, is fundo; lo qual nadie puede negar, ques fueron solos los immediatos al Santo is los que el Santo inmediatamente instituyò, y' fundò, y' los que solos vivieron en su tiempo.* -- Certo è che gli Conventuali è la linea retta dell'Ordine de' Frati, che il Padre S. Francesco istituì, e fondò, il che niuno può negare, poiche furono soli gli immediati al Santo, e quegli, che il Santo immediatamente istituì, e fondò, e che vissero al tempo di lui. *Nella quest.* 10. sezione prima num. 1290. *Supuego con todas los hystoriadores, que Claustral. y' Conventual significan in præsenti una misma cosa que es la Orden primitiva de San Francisco.* -- Suppongo con tutti gli storici, che „ Claustrale, o Conventuale significa presen- „ temente la medesima cosa che è l'ordine pri- „ mitivo di San Francesco. --

§. II.

§. II.

I Scrittori dell'Ordine de' Minori, e distintamente quegli dell'Osservanza unitamente accordano a' Conventuali la maggiore antichità

VIII. MA perche dir si potrebbe, che i Scrittori addotti non fossero ben versati nelle cose dell'Ordine Minoritico, apporterò i medesimi della Religione di San Francesco.

Il Padre Girolamo Sorbo Cappuccino. Comp. Privileg. in addit. initialib. così scrive -- *Reformatio Fratum de Observantia exiit à fratribus Conventualibus. & cæpit ab anno* 1414. *juxta Concilii Constantiensis decretum &c.*

Il Padre Francesco Longhi da Coriolano dello stesso istituto *in Breviar.* Chronol. sub anno 1414. Così egli scrive. -- *Hoc anno initium habuit Reformatio fratrum de Observantia, sed ei formam & Ordinem dedit postmodum B. Bernardinus de Senis sub Eugenio IV.* 1430.

Il Padre Boverio della stessa Religione de' Padri Cappuccini. Demonstratione 10. num. 18. dichiarando il senso di quelle parole inserite nella Bolla di Paolo V. ed espresse per i Religiosi del suo Ordine. -- *Quamvis tempore Sancti Francisci instituti non fuerint* -- *Is namque horum verborum sensus est, quod Cappucinorum Con-*

Congregatio .... tempore Sancti Francisci instituta non fuerit, quemadmodum nec ipse Observantium Ordo. Sicut enim hi à Conventualium Ordine, qui primus a B. Francisco institutus fuit, per Reformationem postea velut rami emersere, ita Capucini ex Observantium familia .... exordium sumpserunt.

IX. Il Padre Marco di Lisbona dell' Ordine degli Osservanti, che stampò le Croniche de' Minori circa il 1568. part. 7. lib. 9. cap. 26. -- *In questo tempo fra Paolo Trinci da Foligno di nobil Casata Laico, ma di gran santità, e zeloso della Religione ebbe licenza da questo Generale* (che fù fra Tomaso Friniani, che governava del 1368.) *di stare nell'eremo di Bruliano, e frà tre anni ebbe il detto fra Paolo licenza dal Generale di abbitare in undici luoghi già abbandonati, e di questa maniera ebbe origine la fameglia degli Osservanti con lo spirito del Signore, ed autorità dell'Ordine, e del Generale.* --

Francesco Gonzaga Vescovo di Mantova, ma prima Ministro Generale dell'Osservanza nel suo libro -- „ De Origine Seraph. Religio-„ nis -- stampato nell'anno 1587. *Ex præcedentibus manifestum evadit, quod ..... Patres Conventuales Observantibus multo antiquiores sint, & isti ab illis suum genus, originemque ducant* -- „ pag. 44. e nel titolo Observantiæ Re-„ gularis exordium &c. pag. 6. à tergo. -- *Successit præterea præfato Reverendissimo Patri fratri*

tri Thomæ de Frigniano in officio Generalatus Reverendissimus Pater frater Leonardus de Giffono anno Domini 1373. qui pullulantem hujusmodi Congregationem maximis favoribus prosecutus est.

Il Padre Emanuele Roderico anch' egli dell'Osservanza, che diede alla luce la sua opera nel 1613. QQ. Regul. Tom. 1. *Quest.* 1. *Titul.* 3. -- *Reformatio fratrum de Observantia exiit a fratribus Conventualibus, & cepit anno Domini millesimo quadringentesimo decimo quinto juxta Concilii Constantiensis decretum* pag. mihi. 9.

Il Padre Lodovico Miranda Osservante. In Manual. Prælator. quest. 12. art. 2. Conclus. 3. -- *Cum nostri Sacri Ordinis fratres .... utcumque cæpissent deficere ab anno* 1226. *usque ad annum* 1380. *industria cujusdam fratris Laici, Paulus de Trincis nuncupati, Ordo, & Religio nostra diversis in locis cæpit reformari.*

Il Padre Enrico Sedulio dell'Osservanza. In Hist. Seraph. in vita Sancti Bernardini c. 19. *Coment.* parlando quanto per mezzo del Santo si propagasse l'Osservanza, scrive: -- *Vix erant in Italia viginti loca fratrum, ipso mortuo ad ducenta creverunt, eoque amplius.*

Arturo da Monaco Autore del Martirologio Francescano nelle annotazioni al giorno 17. Settembre §. 30. -- ,, Venit Generalis Minister
,, Beatus Thomas de Frignano .... Petiit Vir
,, Princeps præfatus Ugolinus huic suo con-
,, sanguineo, & pauculis Sociis Tuguriolum
,, con-

,, concedi Brulliani, quod gratantèr à Prælato
,, accepit,

Il Padre Domenico de Gubernatis nel suo libro -- ,, Orbis Seraphicus -- Tom. 1. *lib. 3.* §. 23. *num.* 2. parlando del Ministro Generale Friniani. -- *Regularis Observantiæ fundamenta mirificè promovit*. E nel §. 24. num. 4. del Generale Leonardo Giffone dice -- *Fratrem Pauluccium fulginatem, ejusque sequaces Regularis Observantiæ felicia primordia protexit*. E del Generale Angelo da Pireto §. 29. n. 1. -- *Novellam Congregationem Regularis Observantiæ Henricum æmulatus, singulari prosecutus affectu &c.*

Il Padre Pietro d'Alva, ed Astorga nel suo libro -- ,, Naturæ Prodigium -- in Apparat. Tab. V. anno 1442. *Initium sumpsit Reformatio cujus Auctor fuit S. Bernardinus dicta Zoccolantium*.

Aroldo in Epitom. Annal. all'anno 1368. *Hic ergo Pauluccius advocatis Sociis ea Regularis Observantiæ jecit fundamenta &c.*

Wadingo all'anno 1368. -- *Hoc anno Ordinis Reformatio toties ab aliis intentata, non tamen prudenter directa, humile, sed stabile sumpsit initium*. num. 10. -- *Hoc itaque anno in domuncula ista* (ideſt Bruliani) *in loco horroris, & vastæ solitudinis Fulgineum inter, & Camerinum radices fixit Paulutius, & fundamenta jecit eo solidiora, quo humiliora Regularis Observantiæ*. num. 12. Et ad ann. 1380. num. 29. -- *Non parvum*

vum hoc tempore suscepit incrementum nova fratris Paulutii de Trincis Congregatio acquisitis duodecim cænobiolis intra Provinciæ S. Francisci limites, & altero Forani in Provincia Marchiæ.

Se però i Padri Osservanti di propria bocca atteſtano, e ſcrivono d'eſſer uſciti da Conventuali; Se queſti ſono molto più antichi degli Oſſervanti; ſe nel 1380. il B. Pauluccio de Trinci diè principio all'Oſservanza; Se queſta del 1373. pullulava, e del 1380. era ancor novella; ſe nel 1414. cominciò formarſi in Religione, come ſcrivono concordemente tutti gli Autori dell'Ordine de' Minori e diſtintamente, come ſi è detto, i medeſimi Padri Oſservanti, è ben di dovere, che i Padri dell'Oſservanza preſenti concedano a' Minori Conventuali quell' antiquiorità, che fù loro ſempre accordata da' paſsati.

§. III.

I Conventuali Moderni ſono i medeſimi, che gli Antichi.

X. MA' queſto accordo ſi niega a tutto potere da' moderni Padri Oſſervanti, volendo eglino non riconoſcere i Conventuali d'oggi dì per quegli antichi, e però nelle lor *riſleſſioni* fatte ſulla Bolla accennata *Singularis devotio* preſentate, o da preſentarſi al San-

Santissimo Padre, protestano, che -- *stando alla totale, ed essenziale separazione, che li medesimi Padri Conventuali hanno fatto dall' Ordine doppo il Concilio di Trento con possedere in comune .... secondo questa sono ancor diversi essenzialmente da' primi Conventuali.* -- Se tal dottrina vera fosse, o quanto angustiarebbe, chi la propose? Peroche se il moderni Conventuali coll'aver entrate sono diversi essenzialmente dagli antichi, che dovrà dirsi de' moderni Padri Osservanti? Certamente conchiuder dovrebbesi, che eglino fossero ora essenzialmente diversi da' primi.

XI. Gli antichi Osservanti nulla avevano, ne aver potevano rendite, o entrate di sorta alcuna secondo la mente di Clemente V. nella sua decretale. *Exivi*, e ne dà la ragione il S. Padre -- *Cum annui redditus intra immobilia censeantur à jure, ac hujusmodi redditus obtinere, paupertati, & mendicitati repugnet* -- Da qui il Padre Gilberto dell'Osservanza nel suo libro intitolato *Pastor Bonus in quinta plaga* scrive -- *Per hoc apparet, quod non possunt per Legata habere aliqua ligna in Silvis perpetuis temporibus.*

XII. Da Padri antichi dell'Osservanza non potevano tenersi granai, ne Cantine, non essendo verisimile, dice Clemente V., che S. Francesco volendo i suoi Frati appoggiati unicamente alla Divina Providenza, si contentasse, che congregassero Grano, e Vino in molta copia, in *d. Clemcnt. Exivi*, e questo addunare di grano,

no, e di vino, fù un Capo di accusa data da zelanti contro i Frati della Comunità nel Viennense Concilio §. *Proinde in d. Clem.* E però professando i Padri antichi dell'Osservanza di mantenere in viridi le due Decretali di Nicolò III., e Clemente Quinto, erano lor interdette tali addunanze, perche queste dir si possono virtuali proventi.

I primitivi Padri Osservanti non ricevevano Legati perpetui sotto qualunque titolo, perche questi in realtà sono rendite fisse, ne realmente si distinguono da' frutti di poderi, e di Censi; che se pure qualuno per carità lasciava loro qualche limosina di pane, o di vino darsi loro dagli Eredi lo ricevevano per titolo di pura limosina, ringraziando i Benefattori *de dato*, mà non lagnandosi *de negato*, come dice S. Buonaventura in Apol. Ne l'Amico Spirituale, o sia il Sindico aveva alcuna podestà di convenir in giudizio l'Erede, negando di dar la limosina.

XIII. Anticamente secondo le due accennate Decretali, la pecunia rimaneva quanto al Dominio presso il Benefattore, ne il Sindico, o Procuratore aveva alcun jus, o facoltà concedutagli dalla S. Sede; per cui à nome della medesima Santa Sede tenerla potesse per bisogno de Religiosi, ne poteva ricorrersi alla pecunia per mezzo degli Amici Spirituali, se non per le necessità, ò passate, o presenti, ò immi-

nen-

nenti. Del resto il tenerla presso il Sindico fu onninamente interdetto da Nicolò III., e Clemente V. *sub colore providentiæ*, in futurum ex dec. *Exiit*.

Anzi gli stessi utensili, ò mobili, di cui i frati Minori aver possono l'uso, debbono tenersi, o riceversi a tenore della povertà estrema professata; Non possono riceversi in modo, che *Thesaurizationem sapiant*, come dice Nicolò III., quantunque con animo di vendergli, o d'alienargli; protestando egli, che i Minori possono aver l'uso delle cose, mà non già di tutte, salvoche di quelle, le quali son necessarie, e conformi alla Povertà.

XIV. Quando però ora i Padri Osservanti facessero l'esame della Coscienza, certamente vedrebbono, se eglino son conformi nella povertà in *Comune* a i loro antecessori. Jo sò, che lecitamente possono congregar vino, grano, ed altro, come parerà a' Superiori per un intero anno, come attesta il Padre Emanuele Roderico degli Osservanti in Collect. Bullæ fol. 408. num. 25.

Possono ora per dispensa di Leon X. come scrive lo stesso Roderico recipere triticum, ac alias res superabundantes, scilicet quibus in propria specie fratres non habent necesse uti, autem non in tanta quantitate, ut pro vino, carnibus, ac aliis rebus victui necessariis, per Syndicum Romanæ Ecclesiæ fratribus datum, com-

mutentur, & permutentur, & ex pecunia inde proveniente, vinum & carnes, & alia necessaria emantur. QQ. Regul. Tom. 1. quest. 36. art. 3.

XV. Parimente or il danaro non rimane quanto al dominio presso il dante, mà bensì presso il Sindico, come determinòssi da' Medesimi Padri nel lor Capitolo Toletano celebrato nell'anno 1560. -- *Declaratur juxta sancita per Dominos PP. Martinum V., & Paulum IV. quod dominium pecuniæ licito modo oblatæ pro fratrum necessitatibus ad sedem Apostolicam spectat*. Ex eodem Roderico Tom. 3. Quæst. Regul. quæst. 39. art. 4. E presentemente possono servirsi del Sindico conceduto da Martino IV. e V., e Paolo IV. in vigore della Bolla di Innocenzo XI. *Solicitudo*. data del 1679. 20. Novembre. Onde per mezzo di tal Martiniano Sindico non è loro proibito esperimentare le lor ragioni in giudizio, non à nome proprio, mà a nome della S. Chiesa, di cui quegli è Sindico.

XVI. Si tiene ora per lecito ricever Legati, anche con obligo perpetuo di Messe, essendosene fatta da loro nell'anni scorsi la Reduzione in vigore del favorevol Rescritto avuto dal SS. Regnante Benedetto XIII. del 1724. 25. Luglio legendosi stampata la supplica, il Rescritto, e il Decreto del lor Ministro Generale. Le quali dichiarazioni, o mitigazioni, e cer-

certo, che ſono onninamente oppoſte all'altiſſima povertà, che ſi pretende, alle decretali di Nicolo III. e di Clemente V., e al modo rigoroſo di vivere condotto da' Primi Padri dell' Oſſervanza.

XVII. Si cerca ora, ſe eglino col tenere granaj, e cantine, col ſervirſi del Sindico di Martino IV. coll'aver rendite da' Legati perpetui, ſiano eſſenzialmente diverſi dagli Antichi Padri Oſſervanti? Quando il concedino di ſe ſteſſi, dovrà anche loro concederſi de' Conventuali, cioè dire, che per cagione delle rendite ſieno totalmente diverſi da' primi; ſe poi aſſolutamente nieghino, che (non oſtante tanta mitigazione della Povertà in comune) eſſi ſieno differenti da' loro Predeceſſori, dovranno anche concedere, che non oſtante il poſſedere de' Minori Conventuali, non ſieno queſti diverſi, mà i medeſimi cogli antichi.

XVIII. E tanto più, perche ſe il dominio de' Legati, o d'altre rendite perpetue laſciate a' Padri Oſſervanti ſtà preſſo i Legatarj, o preſſo la S. Sede, lo ſteſſiſsimo deve dirſi de' Conventuali, eſſendo che in realtà tutto il dominio de' loro beni immobili ſtà preſſo la S. Sede, non rimanendo loro, che il puro uſo. E certamente non può negarſi, perocche ne dominio diretto hanno queſti, non potendo ne alienare, ne commutare, ne far altro atto eſpreſſivo di vero poſſeſſo; ne altreſi hanno il

dominio utile,non potendo lecitamente servirsi de' frutti, che in cose bisognevoli ,e convenienti al proprio stato.

Non parlo adesso antecedentemente al Concilio di Trento, mà anche dopo, che i Padri del Concilio concedettero à tutti i Mendicanti il possedere, fuorche a' Padri Osservanti, e Cappuccini. Vaglia il vero, che hanno or di più i Conventuali, che hanno facoltà di possedere, di quel, che avevano antecedentemente à tal concessione? All'ora erano usuari delle rendite rimanendo tutto il dominio presso la Chiesa, e presentemente che sono? E dottrina comune de' Teologi, che tutti i possessori de beni Ecclesiastici. -- *Non sunt domini, sed usuarij, & Prælati sunt Ministri, & Coloni. -- Felix Potest. de 1. precep. Decal. num.*846. Questo solo vi è di divario, che i Conventuali avanti il Concilio non potevano ministrare da se stessi, ma amministravano per mani del Sindico, e dopo il Concilio possono in persona propria maneggiare le rendite, e però dicesi nelle Costituzioni confermate da Urbano VIII. *Cum olim Seraphica nostra Religio non dum bona in comuni possideret, sindicos, seu santesios, vel operarios habere, ac instituere consueverat, cum tamen ex Sacri Concilii Tridentini decreto &c. bona in comuni nunc possideat, decernimus, & statuimus, ut deinceps sindici hujusmodi ..... nullatenus eligantur. in cap.4. Regul. tit.3.* Vero è però, che dopo il decre-

creto del Concilio stette la Religione de' Conventuali più di cinquant'anni servendosi de' sindici; mentre che il Conciliare decreto emanò dell'anno 1563. e laltro abrogativo non uscì, che nell'anno 1628.

XIX. E quantunque non si nieghi, che i Padri Osservanti oltre i Sindici, non possan pure esigere la rendita de' Legati, che sotto titolo di carità; possono però i Superiori locali presentarsi a' Tribunali, e scoprir a' Giudici la negligenza degli Eredi in sodisfar a' Legati, non per chieder giustizia, come si dice nel decreto della Reduzion delle Messe fatta dal Padre lor Generale, mà per sodisfare alla propria coscienza, che quanto dire, perche la mente de' Testatori non resti defraudata. *Tum demum Tribunalibus, ad quæ spectat*, parla de' Guardiani, *eorum desidiam prodant, non quidem ullo pacto directè, vel indirectè implorando judicium; sed tantum, ut consulant conscientiæ suæ Judicem informando*. -- Che se poi il Giudice à tall'informazione non si muova, è certo, che il Sindico di consenso, e volontà del Superiore à nome della S. Sede può giudicialmente convenire i Legatari, secondo la concessione di Martino IV., e Paolo IV.; E ben nell'accennato decreto si ordina, che si conservi con somma diligenza l'Originale, e se ne faccia transunto autentico in tal modo, che -- *Etiam extra Tribunalia Ordinis nostri Judiciali usui aptum futurum*

 sit --

sit -- il che in buon linguaggio dinota, che non baſtando l'ammonizione da farſi agli Eredi, ne l'informazione fatta al Giudice da' Superiori locali, venir ſi debba dal Sindico Apoſtolico all'atto giudiziale contra Legatarii.

XX. Rimane dunque, che ſe i Minori Conventuali hanno rendite fiſſe e perpetue, le abbiano anche i Padri Oſſervanti, e ſe queſti non hanno dominio ne' Legati, non l'abbiano in realtà ne pur quegli. Queſta ſola differenza evvi tra loro, che i Minori Oſſervanti poſſono convenir in giudizio per mezzo de' Sindici, mà i Minori Conventuali per ſe medeſimi convenire gli poſſono, e però ſe i preſenti Minori Oſſervanti non ſon differenti da' primi, per verità, che ne pure i moderni Conventuali ſon diverſi eſſenzialmente dagli antichi. Mà tutto ciò ſia per non detto, eſſendo queſta, come diceſi nelle ſcuole, una mera retorſione.

§. IV.

Sì prova, che i Minori Conventuali ſono i medeſimi cogli Antichi in ragione di poſſedere.

XXI. MOſtriamo dunque direttamente l'identità de' Conventuali Odierni co' paſſati, giacche per cagione d'aver entrate, vogliono i Padri Oſservanti, che gli uni

uni ſieno diverſi eſsenzialmente dagli altri.

Si dica dunque. Nell'anno 1563. allorche ſi fece dal Concilio di Trento la ſeſſione ſopra lo ſtato de' Regolari ſi concede a' Minori Conventuali il poſsedere. Non già che l'ottenesſero, quaſiche foſse da lor richieduto, come pare, che falſamente ſi preſupponga *nelle rifleſſioni &c.* perocche ſcorſa con tutta attenzione l'iſtoria del Pallavicini ſu tal ſeſſione non troveraſſi, che da' Minori Conventuali ſi formaſse una parola per impetrare da' Padri un tal grazia.

Nell'anno 1517. allorche i Minori Oſservanti furono tutti, e totalmente ſeparati dal corpo della Comunità, dando lor Leon X. il primo Miniſtro Generale, fù conceduto à quegli della Comunità, o ſia Conventuali, che viveſſero ſecondo i lor privilegi, quali in nulla più conſiſtevano, che -- *Redditus, & poſſeſſiones, aliave bona temporalia .... retinere* -- *in Bulla Leonis X. Omnipotens Deus.*

Nell'anno 1501. ſi formarono le Coſtituzioni Alleſandrine, così dette perche approvate da Alleſandro VI., e ſi concede a' frati Minori Conventuali il tener rendite -- *ſicut tenent Monaſteria proprium habentia in comuni* -- *cap. 6. Regul.*

Nel 1471. Siſto IV. nella ſua Coſtituzione -- *Dum fructus uberes*. Emanata il 28. Febrajo concede il poter ricevere, e ritenere beni immobili, ed egli ſteſſo dà al Sacro Convento

d'Asisi; ed in perpetuo gli unisce la Badia di San Nicolò di Campo longo, come gode presentemente.

Nel 1463. Pio II. li 13. Giugno comandando di darsi a' Padri Osservanti alcuni Oratori, e luoghi de' Minori Conventuali, dà facoltà à due Vescovi di disporre de' frutti rendite, e proventi pertinenti a' detti luoghi; Indizio, che i Conventuali possedevano beni immobili.

Nel 1430. 18. Agosto Martino V. rinovava i Sindici di Martino IV. concedendo di poter ritenere le Possessioni, e tutti gli altri beni immobili già lasciati a' frati Minori, e di poterne ricever altri, se si lascieranno da Benefattori. -- *Ut Possessiones, & bona quaecumque mobilia, & immobilia .... hactenus praefato Ordini .... relicta, & in posterum relinquenda capere ..... possint. Bulla -- ad statum Ordinis* Wad. *ad ann.* 1439. *num.* 26.

Nel 1368. allorche cominciò a spuntare l'ordine degli Osservanti non vi era Convento, ò Casa de' Frati Minori -- *quae non jam ex summorum Pontificum dispensatione proprium divitias, & praedia non possideret.* Così il Padre Miranda *in manual. Praelat. Tom.* 1. *Cap.* 12. *art.* 1. *Concl.*3. Roderico QQ. Regul. Tom. 1. quaest.5. art. 1., e comunemente i Scrittori dell'osservanza.

Nel 1318. trà quei settanta due, che volevano

vano osservare la Regola ad literam ; uno d'essi fù accusato da' Frati della Comunità avanti Gio: XXII.--*quod ex superstitioso zelo paupertatis, distraxerit bona Conventus Narbonensis à Sede Apostolica concessa*. *W*ad. ad ann. 1318. *num*.24. Parimente sotto i medesimi anni scrivendo Alvaro Pelagio -- *Tota die*, disse, *vendunt alicubi Fratres Minores ligna de silvis, granum de terrulis, quas aliqui habent juxta hortos, vinum de quibusdam vineis, & pergulis*. De planct. Eccl. lib.2. cap.66.

Nel 1310. nel Concilio Viennense furono accusati i Frati della Comunità da Ubertino da Casale di molte trasgressioni commesse contra la povertà in comune, è trà le accuse una era -- *quod redditus annuos reciperent interdum in tanta quantitate, quod Conventus habentes totaliter inde vivunt*. Ex Clement. *Exivi* §.perinde.

Nel 1302. eletto Generale in Genova il Maestro frà Giovanni da Muro con sua lettera circolare, ordina, che tutte le rendite de' Conventi -- *sive in domibus, sive in agris consistant, seu vineis &c. si potest fieri absolutè, & simpliciter distrahantur*. *W*ad. ad d. ann. *num*.2.

Nel 1278. 6. Maggio. Donna Sebilia d'Assisi dona al sagro Conveto di S. Francesco con donazione inter vivos un pezzo di Terra posto in Galgasano, un altro pezzo posto nel Monte Subasio. *Domina Sebilia ... pro remissione suorum peccatorum dedìt, cessit, concessit, &*
dona-

donavit simpliciter inter vivos Picardo Angeli Procuratori Fratrum, & Capituli S. Francisci recipienti pro dicto Capitulo unam petiam terræ sitam in Galgasano.... & unam petiam terræ sitam in Asio de quinque viis, sive de porta longa &c. Balsamio Notajo. In.1. Prothocol.Arch. S. Conventus. num. 36.

Nel 1261. Plenera relitta di Zambardo, dona con donazione irrevocabile al medesimo Convento tutti i suoi beni mobili, ed immobili, e distintamente un pezzo di terra pertinente à lei — *Pro duabus partibus, & in diviso positum in Campiglione Assisinatis diæcesis*. Fidanza Notajo, ex Arch. S. Conventus in d. primo protocol. num. 22.

Nell'anno 1257. 6. Decembre. Altigsima Montacolli fà il suo Testamento per rogito di Pietro Notajo, e lascia la metà de' suoi beni al detto Sagro Convento, e l'altra metà al Monastero di S. Chiara. *Item legavit, adjudicavit, atque reliquit Ecclesiæ Sancti Francisci Assisii pro medietate, & Ecclesiæ, seu Monasterio Sanctę Claræ Assisii pro alia medietate omnia bona sua, & res, quæ, & quas dicta Testatrix, aut alius, sive alii pro ea, & ejus nomine habent... in bonis, & rebus stabilibus posit. In civitate fulginat. Et ejus comitatu, scilicet, terras, vineas cultas, & incultas, arbores, Domos, & Casalena &c.* in dict. Protocol. num. 10.

Se però i Minori sin dal principio dell'Ordine

dine possedevono entrate, o per vero dire ebbero l'uso dell'entrate, troppo evidentemente falso sarà, che i moderni frati Minori Conventuali sieno essenzialmente diversi dagli antichi per la precisa cagione di posseder.

E quantunque, come si è detto il Concilio di Trento desse facoltà à tutti i Mendicanti, fuorche alle due Religioni dell'Osservanza, e Cappuccini, di possedere, certamente, che è un possesso improprio, perocche resta sempre il dominio alla S. Sede.

XXII. E quando anche i Minori Conventuali avessero vero dominio, sicche dispor potessero de' beni à lor lasciati a suo talento, vendendo, alienando, permutando, come loro piacesse, per verità, che solo accidentalmente diversi dir si dovrebbono. Stò à vedere, che la povertà in comune nell'Ordine di S. Francesco sia l'essenza della Religione, sicche quella alquanto mutata, anche questa essenzialmente si muti. Questa estrema povertà non meno fù nell'insigne Ordine di San Domenico, che in quello de Cisterciensi. Amendue queste Religioni furon fondate in povertà incomune. De Cisterciensi ne parla Allessandro III. nella sua decretale -- *Recolentes* -- *de statu Monachorum*. De' Padri Domenicani Clemente IV. nella sua lettera: -- *Quevis à nobis* -- Allessandro rimprovera i Cisterciensi per aver ricevute entrate, e proventi contro la loro istituzione. Clemente po-

ponendo in confronto i due Ordini Domenicano, e Francescano, e mostrandogli in alcune cose differenti, nell'altissima povertà gli dichiara conformi. Sentiamo tutti e due i Sommi Pontefici. Allesandro: *Dolentes dicimus, quod ... a plerisque ab illa sancta institutione dicitur declinatum, in tantum, ut aliqui ex vobis primę institutionis obliti contra Ordinis vestri regulam villas ... possideant, & dominia benigne suscipiunt.* E Clemente – *Neutrum ergo neutri*, puta ordini, *pręficimus, sed in una, & arctissima paupertate fundatos ad unum tendere credimus, salutem scilicet animarum. Wad. ad ann. 1266. num. 3.*

Mi sia or lecito di chiedere da' Padri Osservanti, se queste due Religioni sieno essenzialmente differenti da quelle, che erano, allorche fondate furono. Se mi si dice esser ora essenzialmente diverse, dunque non v'è più al mondo l'Ordine Domenicano, o Cisterciense, perche quegli, che ora vi sono, si diversificano essenzialmente da primi. Se l'Uomo per impossibile mutasse essenza, non vi sarebbe più Uomo al Mondo. Che se poi mi si risponda, non differenziarsi, che per accidente; Perche poi i Minori Conventuali dovran dagli antichi differir per essenza, quando tutti è tre questi Ordini in altissima povertà furon fondati?

XXIII. Sicche o i Minori Conventuali abbiano posseduto, o non abbiano posseduto, o abbiano avute entrate con dispensa, o senza dispen-

ſpenſa, poco ciò giova a' Padri Oſservanti per torre loro quell'origine, che immediatamente ebbero da S. Franceſco; altramente ſe per vero s'ammetteſse, che la Religione de' Minori Conventuali foſse mancata à cagione del poſsedere, ſicche la preſente eſsenzialmente diverſa foſse dall'antica, Perche anche per vera ammettere non ſi dovrebbe la dottrina degli Albigenſi, che aſserivano la Cattolica Chieſa eſser mancata ſin dal tempo di Silveſtro Papa, cioè ſin da quando cominciò poſsedere richezze, e Stati temporali? *apud Bernin. in Hiſt. Eccleſ. Tom.5. ſecul. 12. cap.12.* Siccome però or dotata de' beni temporali la Cattolica Chieſa è la ſteſſiſsima con quella, che non poſsedeva; Così la Religione di S. Franceſco, che or poſſiede, è la ſteſſiſsima coll'antica, che in altiſſima povertà fu dal gran Patriarca fondata.

§. V.

Si fà maggiormemente vedere l'antichità de' Minori Conventuali.

XXIV. Diſsi, o abbiano avute entrate con diſpenſa, o ſenza diſpenſa, per maggiormente compiacere a' Padri Oſservanti, i quali e ne ſcritti, e nelle ſtampe perlo più favoriſcono i Conventuali con queſto bel titolo di Rilaſsati. Sia dunque vero quel, che

che essi espongono nelle lor Riflessioni sopra la Bolla -- *Singularis devotio -- che il professare con dispensazione Apostolica la Regola de' Frati Minori, che è il Caratteristico de' Padri Conventuali, non puole aver principio, che dall'anno* 1430. *a questa parte, quando cominciarono ad introdursi nell'Ordine le dispense*. Or chieggo loro, se antecedentemente all'anno 1430. i Frati Minori avessero entrate, ed annue rendite contrarie all'altissima Povertà in comune? Non mi si dirà, che non le avessero per non dar una mentita agli Scrittori, i quali asseriscono, che nell'anno 1368. non eravi Convento, che proventi, non possedesse. Anzi Alvaro Pelagio, che scriveva nel 1320. protestò, che a' suoi tempi non vi era quasi luogo, che entrate non avesse. de *Planct: Eccles. lib. 2. cap. 66.* E se più addietro andar vorremo, si troverà, che l'Ordine de' Minori cominciò aver beni stabili fin quasi nella sua origine, come s'è detto nell'antecedente Paragrafo. Conceduto dunque a me, che i Frati della Comunità, o sia Conventuali avevano entrate, e proventi molto avanti l'anno 1430. Io a' Padri Osservanti conceder voglio, che quegli le possedessero senza dispensa, che quanto dire contra la Povertà in comune, da lor professata, e che solo nel sudetto anno 1430. cominciassero tener entrate in buona coscienza. Che indi ne siegue in pregiudizio dell'antichità dovuta a' Minori Conventuali?

Var-

Varrà dire, che furono trasgressori della povertà in comune, mà non già, che sieno posteriori di tempo a' Padri Osservanti.

Quindi è che nelle lor Riflessioni più volte da me accennate troppo curte prēdono le misure, volendo cominciare dall'anno 1430. à riconoscere l'essistenza de' Conventuali. Considerinsi adunque da' Padri Osservanti i Minori Conventuali dal tempo, che cominciarono aver beni stabili, che fù, come scrive il Gonzaga lor. Generale l'anno in circa 1244., e poi considerino se stessi, che cominciarono a nascere nel 1368. Ciò fatto, per verità, che poca aritmetica vi converrà, perche conoscano, se eglino, o se i Conventuali abbiano più anni, e più tempo, da che fù fondato l'Ordine di San Francesco.

XXV. Mà piano un poco, col concedere agli Osservanti non esservi state dispense nell' Ordine fino all'anno 1430. se ben restino i Conventuali nella lor antichità confermati, restano però assieme altamente pregiudicati, come trasgressori della sua Regola. Vediamo dunque se vero sia quel, che si dice nell'accennate Riflessioni num.22. -- *che non vi fù alcuna dispensa .... sino all'anno* 1430. --

E qui per non discorrere inutilmente mi conviene chiedere da' Padri Osservanti, che intendono sotto nome di dispensa? O che da loro si concepisce questa dispensa della Regola per una disobbligazione totale della Povertà in comu-

comune, o pure per una mitigazione, e rilasſazione da rigori della medeſima? Quando eſſi aſserendo, che non vi fù diſpenſa ſin'all'anno 1430. intendono, che non vi fù diſpenſa del primo genere, Io volentieri accordo loro il detto, e aſseriſco, che non ſolo dal 1209. in cui cominciò l'Ordine ſino al 1430. non vi fù diſpenſa alcuna della povertà in comune, mà che dal 1430. ſino al preſente anno 1727. non vi e mai ſtata; Perocche anche doppo il Concilio di Trento, reſtando ſempre il dominio delle coſe, che uſano i Frati Minori preſso la Santa Sede, e a loro il mero, e puro uſo di fatto, in queſta guiſa ſempre ſi è oſservata la povertà in comune, ne mai vi è ſtata diſpenſa, perchè, come ſi diſse ſiamo meri uſuari de' beni Eccleſiaſtici; e in queſto ſenſo dicono il vero i Padri Oſservanti, che eglino mantengono l'altiſſima povertà, e poſsono con tutto lo ſpirito rinunciare ne' Capitoli Generali à tutte le diſpenſe, e avanti i Sommi Pontefici proteſtarſi di voler oſservare la Regola ad Literam, ſpezialmente in quello, che concerne l'altiſsima povertà, che è il non aver coſa alcuna ne in particolare, ne in comune. Con tal ſpiegazione della Povertà in comune poſsono aver il Sindico, à tenore della Bolla di Martino IV., e V. e per mezzo di detto Sindico citare, convenire in giudizio gli eredi, che debbono ſodisfare a' legati laſciati à loro favore, ſenza punto pregiudicare alla purità del-

della Regola, come dichiarò Innocenzo XI. nella più volte accennata Bolla : *Solicitudo* ; Perocche resta sempre intatto il precetto di San Francesco -- *Fratres nihil sibi approprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem*. Cap. 6. Regul., essendo che tutto il dominio è presso la Santa Sede.

E per questo dominio, che rimane presso detta Sede Apostolica senza scrupolo si possono edificare Conventi grandiosi, aversi suppellettili sagre convenienti alle più ricche Cattedrali, tenersi presso il Sindico copia di danaro per i bisogni, che possono occorrere, riceversi Legati perpetui di Messe; e non sò perche anche non potrebbonsi prender poderi, e vigne, giacche tutto il dominio starebbe presso il Sommo Pontefice.

Se di questa sorta debbe intendersi la povertà in comune de' Frati Minori, che quanto dire usar di tutto, mà senza dominio, anche i Signori Cardinali osservano l'altissima povertà comandata da San Francesco nella Regola, conciosiache, quando eglino non abbiano altre rendite, che l'Ecclesiastiche, è certo, che di queste hanno il solo uso rimanendo unicamente il dominio presso il Sommo Pontefice per esser Capo della Chiesa.

XXVI. Ma quando mai questa fù intenzione di San Francesco? Doppo aver precettato, che i Frati nulla s'appropriassero, ordina, che si

tenghino come Pellegrini nel mondo, e che vadino limosinando, sicche l'intenzione del Santo fù, che i suoi seguaci osservassero una povertà mendica. E perciò San Bonaventura esponendo il Capo 6. della Regola di S. Francesco, e dichiarando quello, che richiede in realtà una tal regola, risponde ad una obiezione, e dice: *Respondeo ad quæstionem, quod cum Fratres sint professores altissimæ paupertatis, oportet, quod omnia, quæ in eorum usum veniunt, habeant, ut est possibile, parvitatem, vilitatem, & asperitatem, quæ tria paupertatem altissimam naturaliter consequuntur* — e poco doppo — *Non ergo competit viris pauperibus habere magnas areas, vel sumptuosa ædificia, aut quæcumque similia, non vasa ornata, non cellaria vinaria, non promptuaria instaurata, sed ut omnia, quantum patitur fragilitas, ad paupertatis strictissimam regulam reducantur* —

E questi furono i sentimenti de i due Sommi Pontefici Nicolò III. e Clemente V., cioè, che la povertà Francescana fosse mendica, fosse estrema, protestando il primo, che non s'intendeva poter i frati Minori aver l'uso di qualunque cosa, ma solo l'uso di quelle cose, che erano necessarie alla vita. Sicche anche nell'uso de' mobili si dovesse attendere alla pura necessità: — *Insuper nec utensilia, nec alia præter eorum usum ad neccessitatem..... habeant*. In decret. *Exiit*. de Verbor. significat. in 6. E l'altro

tro nella sua Decretale: *Exivi*. deffinendo la gran questione, se l'uso delle cose concesse a' Frati Minori dovesse intendersi uso poverissimo, o pure moderato, pronunciò -- *Declarando dicimus, quod Fratres Minores ex professione suæ regulæ specialiter obligantur ad arctos usus, seu pauperes.* -- *§. licèt sub fin.*

Sicche evidentemente costa, che la povertà de' Frati Minori secondo la mente del Santo Fondatore esser debba la rigida, la mendica. Ciò per infallibile presupposto

XXVII. Far or mi conviene a guisa di quel Pellegrino, che presa una strada per un altra, torna addietro fin donde cominciolla, e si pone sulla dritta. Diam dunque addietro, e torniamo al detto de' Padri Osservanti, i quali vogliono non esser stata nell'Ordine alcuna dispensa sin'all'anno 1415. Ma se come costa ad evidenza la povertà in comune pretesa da San Francesco, e dichiarata da i quattro Maestri dell'Ordine, da S. Bonaventura, da Sommi Pontefici debbe intendersi la povertà mendica, come potrà asserirsi non esservi stata dispensa sin al tempo da' Padri Osservanti assegnato?

E non fù dispensa quella d'Innocenzio IV. allorche nell'anno 1245. spedita la Bolla, che comincia -- *Ordinem vestrum* -- dichiara di poter ricorrersi all'Amico spirituale per danaro, non solo per le necessità, o presenti, o imminenti, mà anche per i propri comodi, quando

la mente di S. Francesco fù solo per sovvenimento degli Infermi, o per vestire i Frati, e per altra simile necessità?

E non fù dispensa l'altra, allorche determinò, che i Donatori, o i Benefattori non riservando à se stessi il dominio di ciò, che concedevano a' Frati, in tutto s'intendesse caduto in proprietà, e in dominio della S. Sede, ò fossero poi beni mobili, o pure immobili? -- *Tam mobilium* -- Egli dichiara, *quam immobilium hujusmodi jus, proprietas, dominium ...... nullo medio ad Ecclesiam ipsam spectent.* ex d. Bulla *Ordinem Vestrum*: *W*ad. ad ann. 1245. *num.* 26. E da questo dominio preso dalla S. Sede sopra tutti i beni, ò mobili, o immobili lasciati a' Frati Minori, prefero questi il motivo di usare non solo i beni mobili, che gl'immobili, scrivendo Francesco Gonzaga Generale de' Padri Osservanti, che l'Ordine de' Minori cominciò possedere beni stabili, ed annue rendite *sub Innocentio IV. Pontifice Maximo circa annum à Mundi Redemptione* 1244. *de Orig. Seraph. Relig. part.* 1.

XXVIII. E non fù dispensa qnella d'Alessandro IV. allorche con sua Bolla data gli 16. Ottobre, che comincia: *Felicis Recordationis*: concesse, che i Frati Minori ricever potessero ogni sorta di legati fatti da Testatori per compensa de' guadagni illeciti, o fatti indistintamente in usi pii, non espressi luoghi, ne le persone?

ſone ? -- *Ea , quæ de præmiſſis vobis , & ipſi Ordini relinquuntur, & ab executoribus decedentium exhibentur, recipere , ac de iis , quæ veſtræ committuntur diſpoſitioni ordinare , ac diſpenſare liberè valeatis*. *W*ad. in Regeſt. tom. 2. Diretta detta coſtituzione al Miniſtro Generale , e Provinciali de' Minori , nello ſteſſo giorno fè ſpedire un'altra lettera à tutti gli eſecutori Teſtamentari di queſto tenore : -- *Univerſitati veſtræ præſentium authoritate concedimus , ut .... eiſdem Fratribus minoribus de prædictis legatis providere poſſitis , prout eorum neceſſitatibus videritis expedire* , la Bolla comincia -- *Ex parte* -- *Ex eodem Regeſt. Wad. d. Tom. 2.*

XXIX. Che più ? Dell'anno 1265. Clemente IV. avuta notizia , che i Frati Minori erano eſcluſi da qual ſi voglia ſucceſſione , o Legato , col preteſto , che eſſi erano morti al mondo , con ſua Bolla data nel ſudetto anno gli 12. Febrajo , che comincia -- *Divini Numinis* -- Conceſſe a' Minori di poter ſuccedere nell'eredità , e ne' Legati , come ſe foſſero vivuti nel ſecolo . -- *Declaramus , quod vos in temporalibus bonis , in quibus ſuccederetis in ſæculo exiſtentes , licitè poſſitis ſuccedere , & bonorum ipſorum poſseſſiones apprehendere . Ex Originali aſſervat. in Arch. S. Conventus Aſsiſii* , & ex *W*ad. in regeſt. ſcrivendo detto *W*adingo ad ann. 1265. num. 21. che.-- *Capaces declaravit univerſos Minoritas , ut ſuccederent licitè in bonis Parentum , poſſeſſiones*

appræhenderent, prout sibi melius videretur expedire.

Nel medesimo anno 1265. 25. Luglio dichiarò tre Perugini Sindici Apostolici di tutta la Provincia di S. Francesco in tutti i beni lasciati a' Frati Minori, mobili, imobili, e semoventi ex Bulla: *Cum Dilecti. -- Nos in omnibus bonis mobilibus, & immobilibus, ac semoventibus Romanæ Ecclesiæ dilectorum filiorum Fratrum Minorum Provinciæ S. Francisci contemplatione, collatis, & in posterum conferendis, Procuratores, negotiorum gestores, Sindicos constituimus.*

XXX. E affinche non si risponda, che sebene Clemente IV. concedesse di poter succeder ne' beni de' parenti, o per mezzo de' Sindici in qualunque legato di beni mobili, ed immobili, non però si diè facolta di potergli ritenere ad uso, resta evacuato il dubio dal medesimo Sommo Pontefice nella Bolla emanata nel medesimo anno 1265. 21. Luglio, che comincia: *Virtute Conspicuos*, che è la quarta nel Bollario di Laerzio Cherubino, e l'originale si conserva nell'archivio dal Sac. Convento d'Assisi, in cui il Sommo Pontefice concedendo molte grazie all'Ordine, anche gli concede, che non sia soggetto al pagamento di decime, nè di quarte funerali, e annoverando tutte quelle cose, da cui gli voleva esenti, così dice §. 26. *Concedimus quoque vobis, ut de his, quæ in ornamentis,*

tis, vel pro eis, aut libris, fabrica, luminaribus, anniversario, septimo, vigesimo, trigesimo, ac aliis ad perpetuum Cultum Divinum, seu pro pictantiis, aut victu ad sustentationem vestram, vel indumentis, nec non pro annuis censibus redimendis, ad quorum solutionem aliquæ domus vestri Ordinis obligatæ noscuntur, vel de domibus, prædiis, & hortis, aliisque locis vobis ..... opportunis, aut de his, quæ pro hujusmodi domibus, prædiis hortis, & locis emendis, vobis legantur ... Nulli canonicam justitiam, aut portionem aliquam teneamini exhibere. -- Volendo Clemente IV., che nulla si pagasse per le case, per i poderi, ed orti, che si avevano da' Frati Minori. *De Domibus, & prædiis, & hortis*; ne altresì, volendo, che cosa alcuna si pagasse per le case, poderi, ed orti da comprarsi. -- *Pro hujusmodi domibus, prædiis, & hortis emendis*; Troppo ad evidenza comparisce, che non solo i Sommi Pontefici renderono i Frati Minori capaci de' legati di beni immobili, affine di vendergli, ma anche di ritenergli, e di comprargli. E se queste non son dispense, e quali poi saranno? Può darsi dispensa più ampla della Regola di San Francesco, che concedere a' suoi professori il tenere annue rendite, e beni immobili?

Si dirà, che tali dispense furon tolte ben presto, allorche nell'anno 1279. uscì la famosa Decretale di Nicolò III. *Exiit.* sia come si voglia, sarà però sempre vero il dire, che le miti-

gazioni, o dispense non ebbero principio nel tempo, che si assegna da Padri Osservanti.

XXXI. E quando anche dette dispense fossero state ritrattate, per l'accennata Decretale, in cui si tolse al Sindico la facoltà di ricevere à nome della S. Chiesa annui proventi, e beni immobili, ben presto furono rivocate da Martino IV. di santa memoria colla sua costituzione: *Exultantes in Domino*, data li 18. Gennajo del 1283. Concesse nuovamente i Sindici con facoltà di poter agire contro gli eredi, e sperimentare in giudizio le ragioni, che competevano a' Frati Minori per i legati lasciati loro da' Testatori, dichiarando il suddetto Sommo Pontefice, che di tutte le cose mobili, che i Frati usar potevano, il dominio, il jus, e la proprietà apparteneva alla Romana Chiesa. -- *Ad quam omnium rerum mobilium, & immobilium, quibus Fratres uti possunt, jus, proprietas, & dominium nullo medio spectent*. Concedendo parimente ampia autorità a' detti sindici, contro quegli: -- *Qui hujusmodi res mobiles, & immobiles, aut prætium earum, vel relictas eleemosinas Fratribus in testamentis occuparent*. *Wad. in Regest. Tom. 2.*

Questa dispensa della stretta povertà in comune fatta da Martino IV. fù dappoi confermata da Nicolò IV., che prima era stato Ministro Generale de' Minori. Fù data la costituzione nell'anno terzo del suo Pontificato li 22.

No-

Novembre 1290. la quale comincia; -- *Religionis favor*. ex *Wad*. in *Regest*. & ex *arch*. *Conventus Hispelli*.

XXXII. Datasi a' Frati Minori una tal facoltà da Martino IV., e confermata da Nicolò IV.. Fra Ubertino da Casale presentatosi nel Concilio Viennense accusò avanti Clemente V. i Frati della Comunità, incolpandogli come rei della professata Francescana povertà in comune. Una delle principali accuse si fù, che ritenevano annue rendite, e poderi. *Ex Clement. Exivi*. Perciò Clemente V. in più Concistori volle, che si esaminasse il modo di vivere de' Frati Minori quanto alla povertà. Doppo molte discussioni, finalmente risolsero i deputati Cardinali, che la povertà in comune si osservava quanto alla sostanza, e quanto alla sostanza osservavasi la Decretale di Nicolò III. *Wad. ad d. ann. n.* 4. Perocche è verità, che stava in vigore l'essenziale del precetto della Regola: *Fratres nihil sibi approprient*, non acquistando essi alcun dominio delle cose, ma il solo puro uso; ma è anche verità, che per ragione di tali dispense, *la povertà in comune* intenzionata, e voluta da S. Francesco era decaduta, perche in realtà nè povertà mendica, ne misera più dir si poteva.

XXXIII. Resta dunque incontrastabilmente provato esservi state le dispense pria del 1430. E se Clemente V. ad istanza d'alcuni Frati zelanti dichiarando nuovamente la Regola di

di S. Francesco con quella celebre Decretale. -- *Exivi de Paradiso* -- protestò non esser lecito a' Frati Minori l'aver qualunque fissa annual entrata, disse il vero considerata la lor primaria istituzione, mà non già attesi i Pontificii Privilegi, e perciò disse: *conditione ipsorum considerata non licet*. Che poi anche asserisce non trovarsi conceduto un tal uso; *Nec eorum etiam usum, cum eis non reperiatur concessus*. Qui non hò che rispondere, se non che le costituzioni de' suoi Antecessori essendo vere, e sussistenti, chiarissimi i Privilegi; siccome da' zelanti più del vero gli furono insinuati gl'inconvenienti, e gli abusi, che si commettevano contra la povertà in comune, (Perocche il Generale, ed altri Prelati dell'Ordine protestarono à Clemente, che molte di quelle accuse eran false *ex d.Clement. §.perinde -- Plura ex illis in Ordine non fiebant*. --) così debbe dirsi, che fosse egli malamente informato sull'accennato *non conceduto uso*, essendo troppo chiare le concessioni fatte da Predecessori à Clemente.

XXXIV. E se i Generali dell'Ordine cercarono di torre a' Conventi l'annue rendite, non fù perche questi illecitamente ne avessero l'uso, mà perche con tale lecito uso reinsorsero anche gli abusi, perciò i Generali, affine di estirpar la zizania, spediente stimarono di stirpare, per così dire, anche il grano. Si vede chiaramente dalla lettera circolare inviata da Maestro Frà Gio-

Giovanni da Muro data nel 1303. Imperochè avendo inteso, che alcuni Frati Minori avevano personalmente annue rendite, che Commissarìe perpetue ricevevano, comandò sotto pena di scomunica a' Provinciali, che si stirpassero simili proprietà, anzi se si può, soggiunse il Generale, si tolgano anche da' Conventi l'annue rendite, consistenti in case, o in poderi, o in vigne, ne ciò si faccia col sol darle in affitto, o in enfiteusi, mà coll'alienarle : -- *bona fide insistere, ut possessiones hujusmodi, sive in domibus, sive in agris consistant, seu vineis, non solum locando, vel ad spatium vitę vendendo, sed si potest fieri absolutè, & simpliciter distrahantur.* -- Perocchè tolto l'uso dell'entrate a' Conventi, più facilmente toglievansi ne particolari gli abusi. Volle assolutamente, che si levassero le amministrazioni personali, come illecite, e condizionatamente si togliessero l'entrate comuni non perchè illecite, mà per esser fomento de' particolari disordini, e perciò disse, *si potest fieri.* concedendo lecito l'uso, ma non espediente.

XXXV. Or diamo fine a questo longo Paragrafo, e à guisa di quel fiume, che uscito per vie sotteranee dal Mare dopo aver irrigati prati, e adacquati fiori, ritorna al suo principio, donde uscì; torniamo noi à capo di detto Paragrafo, e nuovamente diciamo, che o vi sieno state le dispense, come di fatto, e in realtà vi furono, o non vi sieno state, come da' Padri Os-

Osservanti si niega, poco nuoce l'uno a' Minori Conventuali, e poco gli giova l'altro per provare la lor antichità sugli Osservanti. Posciache essendo evidente, che i Conventuali sù i principi dell'Ordine han avute stabili rendite, anche come evidente dee conchiudersi, che essi essistevano nel principio dell'Ordine, e che perciò furono anteriori di tèmpo a' Padri Osservanti ben cento, e cinquanta nov'anni.

§. VI.

La successione non mai interrotta de' Generali sempre più conferma l'antichità a' Minori Conventuali.

XXXVI. Anzi donde dedur si può con franchezza maggiore, che i Minori Conventuali sieno anteriori di tempo all'Osservanza, che da quella continuata serie de' Generali, che ebbe sempre la lor Religione? Imperoche quella successione de' Ministri Generali cominciata immediatamente da doppo S. Francesco sino a' nostri tempi non mai interrotta, troppo chiaramente rimostra l'antichità a lor doversi sopra ogni altra Religione di San Francesco. Non seppe S. Ireneo trovar argomento più evidente per rimostrare l'antiquiorità della Cristiana Chiesa, che numerare i Sommi Pontefici cominciando dall'Apostolo S. Pietro,

tro ; e finendo in S. Eleuterio suo contemporaneo lib. 3. cap. 7.

Che però a S. Francesco defonto successe fra Elia primo Ministro Generale dell'Ordine ; à frà Elia il B. Gio: Parenti ; à Gio. Parenti fra Alberto da Pisa ; A fra Alberto Aimone Inglese ; A fra Aimone Crescienzio da Jesi ; A fra Crescienzio il B. Gio. da Parma ; A fra Giovanni S. Bonaventura primo Maestro dell'Ordine ; A S.Bonaventura Maestro fra Girolamo d'Ascoli, che poi fù Papa col nome di Nicolò IV. A fra Girolamo Maestro Bonagrazia da S. Gio. in Persiceto ; A fra Bonagrazia Il Maestro fra Arlotto da Prato ; A fra Arlotto Maestro fra Matteo d'Acqua Sparta, che poi fù Cardinale ; A fra Matteo Maestro fra Raimondo Guafredi ; A fra Guafredi Maestro fra Gio. Minio da Muro, che poi fu Cardinale. A fra Gio. Maestro fra Consalvo da Vallebrona Portoghese ; A fra Consalvo Maestro fra Allesandro d'Allesandria ; A fra Allesandro Maestro fra Michele da Cesena ; A fra Michele Maestro fra Gerardo Odoni.

XXXVII. E questa serie non mai interrotta di Generali per lo spazio di cento e più anni viene continuata per retta linea fino all'Odierno Maestro fra Giuseppe Maria Baldrati da Ravenna. I quali Generali da S. Bonaventura e sin'ora essendo tutti col titolo di Maestri, troppo chiaramente apparisce esser tutti dell'Ordine

ne

ne de' Minori Conventuali. Non essendo stato mai in uso un tal decoroso titolo fuorche in questa Religione. Che però se chiediamo in qual tempo fosse il primo Generale de' Conventuali, e duopo rispondere esser stato del 1226., che quanto dire da cinquecento, e più anni. Laddove se chiediamo a' Padri Osservanti in qual tempo avessero il primo Ministro Generale, e forza, che rispondano d'averlo avuto nel 1517. al tempo di Leone X. che quanto dire anni 291. da che i Minori Conventuali ebbero il loro primo. Che però il P. Francesco Gonzaga Generale degli Osservanti, trattando del Capitolo Generale celebratosi nel 1517. hà nella pagina 35. della sua Istoria serafica. -- *Electio primi Generalis Ministri ex Observantium Familia.* -- E il P. Michel' Angelo da Napoli Provinciale degli Osservanti nella sua Cronologia serafica pag. 219. -- *Quadragesimum octavum Capitulum, quod fuit primum generalissimum Capitulum observantium, in quo electus fuit primus Generalis Minister Ordinis assumptus ex observantia* 1517. Il Padre Domenico de Gubernatis degli Osservanti Tom. 1. Orbis seraph. lib. 3. fol. 199. -- *Pater Christophorus Numajus Foroliviensis ... in generali præcitato Capitulo, quod unionis dicitur .. communibus electorum suffragiis electus est primus ex observantia Regulari in Ministrum Generalem.*

XXXVIII. Ne à caso poc'anzi dissi, che la Se-

Serie de' Generali Conventuali viene continuata per retta natural linea fino all'odierno, perche quantunque vero sia, che Leone X. togliesse a' Minori Conventuali il Titolo di Ministro Generale, e lo concedesse agli Osservanti, non per questo esso tolse, ne toglier gli poteva la diretta successione da S. Francesco. Può un Principe degradar de' Titoli un Illustre antica famiglia, e concedergli ad un altra nuova da quella uscita; Mà non potrà far giammai, che i discendenti dell'antica, non discendano per retta linea, e i descendenti dell'altra non discendano per linea trasversale. Gli Osservanti, come ben dice il *Wadingo* erano usciti di casa, facevano un corpo distintissimo da' Conventuali, non volevano congregarsi con Minori Conventuali ne pure ne' Generali capitoli per non contaminarsi; — *Displicebat commisceri electionibus Conventualium, & adeo domestitè cum eis conversari, ut timeri posset laxiores mores .... ab eis paulatim derivandos.* — *Wad.* ad ann. 1455. num. 65. Così vicendevolmente i Conventuali non vollero mai gli Osservanti all' elezione del Ministro Generale, benche si trattasse della sola attiva, e non mai passiva voce. Eravi questa sola ombratile dipendenza, cioè, che il Vicario Generale de' Padri Osservanti chieder doveva la conferma dal Ministro Generale de' Conventuali, eletto, che fosse. Mà tal soggezione era pur anche di solo nome; Peroc-

rocche, se il Generale entro lo spazio di tre giorni nol confermava, già della Santa Sede confermato intendevasi.

Essendo però il corpo dell'Osservanza separato da quello de' Conventuali non potè il nuovo Ministro Generale degli Osservanti succedere per retta linea all'antico Generale de Conventuali, mà solo per indiretta. Sicche tolto da Leon X. a' Minori Conventuali il titolo di Ministro Generale, e dato all'Osservanza, non altro si fece, se non che chi era prima Vicario Generale ebbe il titolo di Ministro Generale, e chi era Ministro Generale ebbe il titolo di Maestro Generale, e siccome il Supremo Superiore degli Osservanti allorche era Vicario Generale, non era diretto successore di San Francesco, così non divenne, ne divenir potè, allorche intitolato fù Ministro Generale. Ed all'opposto perche il supremo capo del corpo Conventuale era vero, e diretto successore di S. Francesco allorche era Ministro Generale, anche tale rimase dopo che fù intitolato Maestro Generale. Potè togliersi dal Sommo Pontefice al Superiore de' Conventuali il titolo di Ministro, mà certamente non potè levarsi la naturale diretta successione, che hà immediatamente da S. Francesco, non potendo pure lo stesso Dio infecta facere, quæ facta sunt.

Anzi quì convien dire, che fra tutti i Generali, che militano sotto lo stendardo Serafi-

co,

co, il solo Generale de' Minori Conventuali sia il vero, ed unico Successore di S. Francesco. La ragione è chiara, perche avendo egli ordinato nella sua regola, che il Generale debba eleggersi da i soli Ministri Provinciali, e Custodi; ne viene, che i soli Provinciali, e Custodi abbiano la facoltà privativa in quanto à tutti di eleggere il Generale, ed altramente eleggendosi, è contro la Regola. Sicche fuori del Generale de' Minori Conventuali, niun'altro de' Generali de' Minori è stato eletto, ò si è introdotto al Generalato per elezzione di quei Provinciali, e Custodi, a' quali la Regola concede la facoltà di eleggere il Generale; dunque frà tutti i Generali de' Minori in vigor di Regola il solo Generale de' Minori Conventuali è il vero unico successore di S. Francesco.

In prova della minore, sendo il rimanente chiaro, ed incontrastabile: il primo Generale conceduto agli Osservanti da Leone X mediante la di lui citata Bolla: *Ite & vos*, fù eletto da i Vicarj, e Discreti, perche fino à quel tempo non avevano essi avuti mai ne Provinciali, ne Custodi; dunque non fù eletto, e non s'introdusse al Generalato mediante l'elezione di quei Provinciali, e Custodi, a' quali la Regola aveva data facoltà di eleggere il Generale, ed in conseguenza secondo il prescritto della Regola, e giusta l'istituto di S. Francesco. Ma al contrario poi il Generale de' Minori Conven-

 tua-

tuali ſempre , e ſenza mai veruna interruzione di tempo è ſtato eletto da quei Provinciali, e Cuſtodi, a' quali S. Franceſco mediante la ſua Regola aveva data facoltà di eleggere il Generale ; e di fatto nello ſteſſo tempo , che in Araceli fù eletto da' Vicarj,e Diſcreti, il primo Generale degli Oſſervanti; fù anche eletto da quei Provinciali , e Cuſtodi , che avevano facoltà da S. Franceſco di eleggere il Generale quello de' Minori Conventuali,il quale però per eſſer ſtato ſempre eletto ſecondo il di lui iſtituto , è manifeſto eſſer di lui vero , & unico ſucceſſore.

Ne vale à dire, che quei Vicarj , e Diſcreti , che eleggerono il primo Generale degli Oſſervanti foſſero ſtati creati da Leone,(che per lo ſcrupolo che avevano i Religioſi convocati di fare queſto nuovo Generale contro la Regola, volle imitare in queſta parte la volontà , e preſcritto di S. Franceſco) , Provinciali, e Cuſtodi, cioè che dichiaraſſe per queſt'att o ſolamente di eleggere il Generale i Vicarj, Provinciali ; & i Diſcreti, Cuſtodi : perche tutto ciò fa vedere apertamente,che gli Oſſervanti non avevano ne Provinciali ne Cuſtodi , perche ſe gli aveſſero avuti, non accadeva creare de' nuovi , e dà ancora incontrovertibilmente ad intendere , che il lor Generale per autorità Pontificia ſuſſiſte , ed è vero Generale per autorità Pontificia; ma non già in vigore di Regola , e per iſtituto di S. Franceſco. Et ad effetto che ognuno poſſa rico-

riconoſcere ſe ciò ſia verità palpabile, ecco le ſteſſe parole della citata Bolla §. 6. ivi -- *Quo verò ad electionem .... Et ut præfata electio Miniſtri Generalis, quæ ſecundum prædictam Regulam à Miniſtris Provincialibus, & Cuſtodibus fieri deberet, & liberè ſecundum intentionem ejuſdem Regulæ, & abſque quovis ſcrupolo celebretur, declaramus omnes Provinciales Vicarios Fratrum de Familia, ſeu Obſervantia, veros Miniſtros eſſe, ipſoſquè ad effectum electionis hujuſmodi in Miniſtros ordinamus, & inſtituimus, Diſcretos etiam ipſorum ſimiliter declaramus eſſe Cuſtodes*.

XXXIX. E qui non sò, ſe dir debba error voluntario, o inavvertenza ciò, che regiſtrarono nelle lor Rifleſſioni i Padri Oſſervanti, dicendo, che eſſi -- *altro non ſono, che gli ſucceſſori, e diſcepoli del Padre S. Franceſco per retta linea non mai interrotta, come dichiarò Papa Leone X. nella Bolla citata* -- num. 29. E in qual coſtituzione mai fù ciò detto da Leone X. Leggo nella Bolla *licèt aliàs* emanata nel 1517. 6. Decembre, che il Papa dichiara i Padri Oſſervanti veri, e indubitati Frati dell'Ordine di San Franceſco, che vengono da S. Franceſco per linea non mai interrotta: *ſine aliqua interruptione*. Mà non leggo le parole per linea diretta, come s'aggiungano nelle ſudette rifleſſioni. Non vi ſi leggono, perche Leone X. non ve le poſe, e non ve le poſe, perche porvele con verità non poteva.

 XL. Re-

XL. Resta dunque, che il Generale dell' Ordine Conventuale, procedendo immediatamente da S. Francesco, e direttamente, e senza interruzione succedendo al Santo, sia il più antico di tutti gli altri; ed essendo più antico il capo, per necessario conseguente saranno anche più antiche le membra, di cui egli è capo. Ne giammai fù questo punto disputato avanti la Santa Sede ne deciso à favore dell'Osservanza, come si pretende nelle più volte citate riflessioni n.15. Imperocche nell'anno 1625. si ricorse da Conventuali alla Sagra Congregazione de' Riti unicamente perche si riformasse il titolo, che usa il Generale de' Padri Osservanti: *Minister Generalis totius Ordinis Minorum.* E non già perche si decidesse, quale delle due Religioni fosse il più antico Generale; il che chiaramente si deduce dal rescritto emanato nell'anno 1631. — *Sacra Rituum Congregatio respondit nihil innovandum, & Ministrum Generalem de Observantia legitimè usum fuisse, & uti posse titulo, & Sigillo cum inscriptione Ministri Generalis totius Ordinis Minorum; ita servari mandavit. Romæ die 22. Martii 1631.* Lautusc. in Theat. Regul. Verb. Generalis num. 6. Quel che dunque si pretese, fù, che si moderasse il titolo, come che realmente il Generale dell'Osservanza non è, ne giammai è stato Superiore di tutto l'Ordine de' Minori, non avendo mai usato un menomo atto di giurisdizione su i Padri

dri

dri Cappuccini, ne sù i Conventuali. Si compiacque però la S. Congregazione di lasciargli il titolo, non perche fosse egli il più antico, mà perche fù in tal guisa privilegiato da Leone X. Ond'è,che l'addursi da' Padri Osservanti un tal Decreto in prova della lor antichità superiore à quella de' Conventuali, per verità è un cantare, mà fuor di Coro.

§. VII.

Si pongono in confronto i Conventi de' Minori Conventuali, e quegli degli Osservanti, e si convince doversi a' primi l'antichità.

XLI. OR passiamo dalle persone alle Case da lor abbitate, per rinvenire più sensibilmente quel, che si cerca. Certo è,che per conoscere ad evidenza la maggiore antichità di due famiglie pretesa in una Città, più facilmente far non si può, che col rinvenire il tempo, in cui amendue vi presero il Domicilio. Perocche trovato il tempo, in cui ogn'una di loro cominciò ad abbitarvi, è forza, che resti decisa la lite; se pure qualuna di loro dir non volesse, aver prima dell'altra abbitato nella Città, mà in publica piazza, e à Ciel scoperto; che sarebbe una prova degna di riso, e di disprezzo. Ogn'una di queste due Illustri fami-

glie, Conventuale, ed Osservante pretende l'antichità, vediamo dunque qual di loro fù la prima ad aver Case, e Monisteri nel Mondo. Principiamo dal Convento più insigne della Religione che è quello d'Assisi, riposando ivi S. Francesco. I Minori Couventuali cominciorono ad abbitare in detta Città nel 1230. come si hà da una lettera di Gregorio IX. diretta al Custode, e a' Frati di detto Convento. Presso la medesima Città abbitano i Padri Osservanti in Porziuncula, che è Convento più antico, che quello d'Asisi, mà si sà dalle storie, che prima vi abbitarono i Conventuali, è questi poscia lo cederono a' Padri Osservanti nell'anno 1425. *Wad. ad d. ann.*

Il Convento d'Araceli in Roma è abbitato da' Padri Osservanti, che è antichissimo, mà si sà, che i Minori Conventuali sino dal 1249. ivi ebbero Domicilio, e vi durarono sino al 1445. in cui per ordine d'Eugenio IV. fù detto Convento trasferito in possesso de' Padri Osservanti, come si hà dalla Bolla d'Eugenio: *Exigit devotionis vestræ*, ex Reges. *W*ad. ad d. ann. In Napoli abbitano i Minori Conventuali, e i Minori Osservanti, mà i primi ebbero il Monisterio di S. Lorenzo nel 1234. *W*ad. ibidem, i Secondi Santa Maria della Nuova, ma dopo l'anno 1400. Il primo Convento presosi da' Padri Osservanti nella Toscana fù quel di Fiesole dell'anno 1390. Come si hà dal Gonzaga pag.

222. *Hist.*

222. *Hist. Seraph.* e il primo Convento de' Minori Conventuali in quella Provincia fù quel di Cortona del 1211. *Wad.* ad d. ann. Onde i Padri Osservanti trovarono i Conventuali, che gia da 179. anni ivi abbitavano.

Il Convento di S. Francesco di Lucca assai antico è abbitato da' Padri Osservanti, mà solo dell'anno 1454. dopo averlo posseduto i Minori Conventuali più di 165. anni, perocche n'ebbero il possesso prima del 1289. *Wad* ad. d. ann. num.45. Perciò scrisse il Gonzaga: *Eum Conventum ad Minores Conventuales spectasse, atque opera... Fratris Pauli Joviæ Sacræ Theologiæ Magistri ann.* 1454. *ab iis ad nostros observantes devolutum esse. Hist. Seraph. pag.*248.

Da' Minori Conventuali fù preso Domicilio in Tolosa di Francia l'anno 1222. e dopo 330. anni passò il Convento a' Padri Osservanti: *Transivit autem domus hæc à Patribus Conventualibus ad Observantes anno* 1552. *authoritate Pontificia*: *Wad. ad d. ann. num.*38.

Nella Provincia della Marca i Minori Conventuali abbitano in Fermo dal 1240. *Wad.* ad d. ann. num. 21. e i Padri Osservanti abbitano in detta Citta dal 1450. Gonzaga pag. 222. Nella Provincia dell' Umbria il Convento di Spello fù dato a' Minori Conventuali dell'anno 1253. *Wad.* ad d. ann. num.49. e il Convento de' Padri Osservanti fù lor edificato, e conceduto del 1494. Gonzaga pag.169. Il Conventino

no delle Carceri vicino ad Afsifi fù nel 1215. abbitato da' Minori Conventuali, e pofcia nel 1380. ceduto a' Padri Offervanti.

Nella Provincia di S. Antonio. Il Convento di Venezia detto S. Francefco della Vigna, ftà in poffeffo de' Minori Offervanti, mà pria poffedevafi da' Minori Conventuali fin dell'anno 1220. i quali lo tennero fino al 1460. nel qual anno: *a Patribus Conventualibus ad Obfervantes tranfivit ex Pii Secundi decreto Wad. ad d. ann. num.* 5.

In Padoa. Al Sepolcro gloriofiffimo di S. Antonio ftanno i Minori Conventuali fin dal tempo in cui fù il Santo ivi fepolto 1231. Nella medefima Città i Padri Offervanti ebbero abbitazione del 1420. *W*ad. ad d. ann. nnm. 19.

Nella Provincia di Bologna. Il B. Bernardo Quintavalle primo Difcepolo di S. Francefco prefe luogo in detta Città del 1211. e ivi d'allora in poi v'abbitano i Minori Conventuali. *W*ad. ad d. ann. num. 28. & ad ann. 1220. num. 17. I Padri Offervanti preffo detta Città nel Moniftero dell'Annunziata v'abbitano dal 1475. Gonzaga pag. 275. --- Ferrara accolfe i Minori Conventuali pria del 1261. *W*ad. ad d. ann. num. 14., e i Padri Offervanti del 1391. Gonzaga pag. 268. *Hift. Seraph.* In Cremona abbitano i Minori Conventuali dall'anno 1220. *W*ad. ad d. ann. num. 6. e i Padri Offervanti dall'anno 1458. Gonzaga pag. 271.

Nella

Nella Provincia di Terra Santa i Minori Conventuali dell'anno in circa 1304. ottengono il Santo Sepolcro, e sol passa in potere de' Padri Osservanti nell'anno 1434. come si hà dalla Bolla d'Eugenio IV. -- *Propter bonas* -- *in Regest. Wad. in d. anno*.

XLII. Inutil omai riesce in fatigare chi legge col farlo scorrere or in una Provincia, ed or in un altra, or nell'Occidente, or nell'Oriente per fargli vedere sott'occhi non rinvenirsi Convento nel primo secolo della Religione abbitato da' Padri Osservanti. Io protesto, che per quanto abbia scorsi gli Annali, ed altri Autori non hò potuto trovar un solo Convento, che avanti l'anno 1368. abbitato fosse da' Padri Osservanti. Ed è possibile che essendo eglino più antichi de' Conventuali, come pretendono, non abbiano un luogo abbitato da loro al tempo di S. Francesco, o almeno sù quei principii dell'Ordine? Gran fatto si è questo, che i Conventuali, i quali son posteriori all'Osservanza, abbiano tutti i Conventi antichi, che gli abbiano sin dal tempo, che fondati furono, e i Minori Osservanti non ne abbiano alcuno, e se pur l'hanno, l'abbiano ricevuto, o pure usurpato a' Conventuali. E dove vivevano in quel primo secolo questi poveri Padri? In mezzo alle selve? In mezzo a' deserti, entro le grotte? E se pur vivevano nelle Città, ove stavano? forse come tanti stiliti al Ciel scoperto, esposti alle neb-

nebbie, a venti, alle piogge, alle nevi; senza verun riparo? Mi mostrino al meno un vestigio di quelle capanne, che in quel tempo abbitavano. Mi mostrino uno Scrittore di quei tempi, che scriva, o parli di loro, e della vita condotta à modo de' stiliti.

XLIII. Io non dico de i Conventi più insigni dell'Ordine, perche non sieno stati nel primo secolo da lor abbitati, ben sò mi risponderebbero, che essi essendo pochi rispetto a i molti, che vivevano trasgressori in quei antichi Tempi, non gli era permesso dalla moltitudine rilassata abbitare quei Monasteri, i quali anche dopo la divisione sono à lei rimasti. -- *De Gubernat. in orb. Seraph.* Si conceda, mà e i Conventini più poveri, più vili situati or sull'altezze d'aspri Monti, o entro le orridezze di folte boscaglie, perche non furono in quei principi dell'Ordine da loro abbitati? E' pur vero, che molte di queste Casucce erano abbandonate da' Conventuali, come dediti ad una vita delicata; Ma perche dopo il 1368. si legge nelle storie de' Minori, che i Padri Osservanti cominciarono à riabbitarle, e non si legge avanti di detto tempo? Non per altro certamente, se non perche non esistevano. Confessar bisogna dunque, e confessarlo per forza di evidenza, che i Minori Osservanti non vi erano nel primo secolo della Religione, e per neccessario conseguente, che son molto posteriori d'anni à quegli,

gli, che fin al tempo di S. Francesco avevano Conventi nelle Città, e nelle Terre, che appunto erano, e sono Minori Conventuali.

§. VIII.

Si toglie ogni equivoco, che potesse porre in qualche lieve dubbio il jus dell'antichità dovuta a' Conventuali.

XLIV. MA' perche chi legge al sentir questo nome di Conventuale, e al saper per altra parte, che i Frati di S. Francesco furono sol nominati dal loro Padre col titolo di Minori, dubitar potrebbe, se i Frati Minori sieno gli stessi, o sien' diversi da' Conventuali, mi corre l'impegno il disingannare, chiunque ingañarsi potesse. Sappiasi dunque, che tanto è dire, *Frate Minore*, che *Frate Conventuale*, o sia *Minore Conventuale*. Dopo aver Innocenzo IV. con sua Bolla, che comincia -- *Cum tanquam veri* -- emanata in Lione dell'anno 1250. chiamate le Chiese de' Frati Minori col titolo di Conventuali -- *Decernimus, ut Ecclesiæ vestræ, ubi Conventus existunt, Conventuales vocentur*. -- passò questo nome di Conventuale anche a' Religiosi, che presso le Chiese convivevano. E di fatto il medesimo Innocenzo, che intitolò *Conventuali* le Chiese, anche dappoi chiamò Conventuali le persone,

come si hà dalla costituzione diretta a' Frati Minori nel 1254. che comincia -- *Quia tunc potissimè.* -- *Dilectis filiis Ministro, Custodibus, Guardianis Conventualibus &c.*

Ad esempio d'Innocenzo S. Bonaventura del 1260. nelle costituzioni fatte nel Capitolo Generale di Narbona si servì di questo nome *Conventuale* appropriandolo, e a' luoghi, e alle Persone, così dicendo cap.8. *In locis Conventualibus infra septem dies, in non Conventualibus infra tres ad plùs suum officium exequantur Visitatores. E cap.9. si verò Guardianum non Conventualem mori contingerit &c.*

Ad Innocenzo IV. succedendo Clemente IV. nella sua Bolla -- „ *Cum dilecti* -- data dell'anno 1265. due volte i Frati Minori chiama *Conventuali. Ad insinuationem Ministri, Custodum, Guardianorum Conventualium*, -- e poco dopo -- *Nihil pœnitus peragatis, nisi prædictorum Ministri, Custodum, Guardiani Conventualium .... requisito consilio*. E qui debbe notarsi, che dicesi *Guardiani*, e poi nel numero del più *Conventualium*, affinche s'intenda, che col nome di Conventuale non solo il Papa intitolava il Guardiano, mà anche i Custodi, ed i Ministri.

Dell'anno 1337. confermate le costituzioni dell'ordine da Benedetto XII. attribuisce questi il nome di Conventuale à i luoghi, e alle Persone cap.20. -- *Guardiani in singulis locis Conventualibus dicti Ordinis eligantur per Conventus*

eorum-

eorumdem locorum, nec in bujusmodi electione vocem habeant Fratres alii non Conventuales, licèt morentur ibi.

XLV. In alcuni antichi Istrumenti trovasi appropriato questo nome di Conventuale a' Frati Minori. Del 1317. facendo il suo Testamento Tomaso Agrestoli d'Asisi, come si hà da un Protocollo esistente nell'Archivio del Sagro Convento, che comincia dal 1300. fino al 1319. ordinò molti legati, trà quali dopo eletta la sepultura presso la Chiesa di S. Francesco così dispose; -- *Item reliquit Ecclesiæ supradictæ pro operibus dictæ Ecclesiæ decem libras denariorum Cortonen; parvorum. Item reliquit, & adjudicavit cuilibet Fratri Conventuali dicti loci unum bologninum de argento* -- *Instrument.* 27.

Del 1392. concedutosi da quei di Cortona l'Oratorio di S. Basilio a' Frati Minori, e cedendo questi le rendite a favore di certe Monache con condizione di qualche annua limosina, così si dispose -- *Sorores dicti Monasterii ..... providere dignentur, & debeant perpetuò de victu, & vestitu in eorum necessitatibus Fratribus Conventualibus dicti Ordinis in dicta Ecclesia &c.* E poco dopo -- *Tendentes, concedentes, & committentes dicto Ordini Fratrum Conventualium in hac parte totaliter omnes eorum & dicti communis &c. vices, & voces &c.* Notajo Uguccione del quondam Pipo Uguccione &c.

XLVI. Inutil mi sembra l'addurre altre pro-

prove in confermazione di questo nome di *Conventuale* attribuito a' Frati Minori sin dal principio dell'Ordine, quando i Scrittori tutti accordano, che un tal nome derivò da Innocenzo IV.

Roderico dell'Osservanza, scrivendo de' Frati Minori: *Et tempore Innocentii quarti nomine Conventualitatis sunt insigniti*. *Tom*.1. *quest*.4. *art*.1. -- *Originalius hujus nominis, nempe Conventualis nativitatem indagantes invenimus hoc nomen ad petitionem Fratrum Minorum fuisse ipsis impositum ab Innocentio IV. art*.4.

Pietro Rodulfo Vescovo di Sinigaglia: *Conventuales ergo ..... ab Innocentio, hujus nominis quarto, sic appellati &c*. fol. 149. -- Arnoldo ad ann. 1375. sect. 2. *Alii enim Fratres, Conventuales à tempore Innocentii IV. dicebantur &c. in Epit*.

Laerzio Cherubino sommando la Bolla V. d'Onorio III. scrive -- *Primus Ordo est horum Fratrum Minorum, qui nomen Conventualium sortiti sunt tempore Innocentii IV. in Bull*. --

Flavio Cherubino. Il Cardinal di Lauria, Il Miranda. Il Cardinal di Luca, ed altri Molti, i quali addurre superfluo mi sembra in prova d'un puro nome; solo à me bastando, esser antichissimo, come che provenuto da Innocenzo IV.; e confermato da Clemente IV.

XLVII. E però intender non posso, come i Padri Osservanti abbiano potuto esporre al San-

Santiſsimo Regnante, che -- *ſin dall'anno* 1294. *e da'la fondazione dell'Ordine* 85. *tanto negli Regiſtri Pontifizii, quanto negli Annali, Croniche, è Monumenti dell'Ordine, ed in tutti gli Autori non ſi legge altro nome, che quello preſcritto dal P. S. Franceſco nella Regola à tutti i ſuoi figli, cioè dire di Frate Minore ſenza verun additamento*; -- *Nelle Riflesſ. num.* 1. -- *Mà che Eugenio IV. fù il primo, che gli chiamò eſpreſſamente Conventuali; come appariſce in una ſua Bolla, che comincia*... *Super Gregem dominicum Fſpedita neſl'Ottobre del* 1431...: *Ed ecco la prima volta, che non ſolo da Sommi Pontefici, ma da tutte quante le ſtorie dell'Ordine ſi legge Frate Minore coll'addito di Conventuale. Nelle Rifleſſ. num.* 20. Non poſſo, dico, intendere come ciò abbiano potuto eſporre, quando gli Auttori tutti, i monumenti, i Regiſtri Pontifizi parlano tutto all'oppoſto.

XLVIII. Sin qui provoſſi, che queſto nome *Conventuale* importa lo ſteſſo, che Frate Minore, perocche ſin dal principio dell'Ordine fù attribuito à quei frati, che da S. Franceſco furon iſtituiti col nome di Minori. Or convien brevemente provare, che il dir Frate Minore lo ſteſſo ſia che Frate Conventuale, e facilmente ſi convince dalle Bolle de' Sommi Pontefici. In una Bolla di Gregorio IX. del 1235. diretta a' Frati del Convento di S. Lorenzo di Napoli, così ſi legge: *Miniſtro, & Fratribus Minoribus apud Neapolim commorantibus*. Innocenzo IV. del

del 1252. confermando la concessione fatta a' Frati Minori della Chiesa d'Araceli di Roma, e delle sue addiacenze, così scrive loro. -- *Dilectis Filiis Ministro, & Fratribus Minoribus Ecclesiæ Sanctæ Mariæ de Capitolio in Vrbe.* --

Nicolò IV. del 1288. scrive a' Frati di San Francesco, esistenti in Porziuncula. -- *Ministro Provinciæ B. Francisci, Guardiano, & Fratribus Ordinis Fratrum Minorum Ecclesiæ S. Mariæ de Portiuncula propè Assisium -- Sumæ devotionis.* -- Or chieggo, quali sono quei Frati Minori, che abbitano, o che abbitavano ne' detti Conventi? Certamente, che sono, o furono i Minori Conventuali. Dall'anno 1234. sino al giorno presente dimorano questi in San Lorenzo di Napoli, e dimorarono in Araceli dal 1294. sino al 1445., e in Porziuncula dal 1211. fino al 1415. ceduta a' Padri Osservanti da medesimi Conventuali, come di disse.

XLIX. S'inviarono Missionari nelle Terre de' Barbari da frà Elia Ministro Generale del 1226. Altri da Gregorio IX. del 1233. scrivendo loro. -- *Dilectis Filiis Fratribus Ordinis Minorum in Terras Georgianorum, Saracenorum, & aliorum infidelium proficiscentibus.* -- *Cum Messis.*

Altri s'inviarono da Innocenzo IV. del 1246. al Regno di Tunisi, come si hà dalla sua Lettera diretta al Rè che comincia: *Pater Spirituum.* Altri nel Regno di Marocco, come si hà

hà da un altra Bolla ; che comincia : *Gaudemus in Domino* , inviata al Rè , in cui vien pregato dal Santo Padre , che riceva -- *Dilectos Filios . . . Fr.Minores.Wad*.ad an.1246.n.12.Queste missioni de'Frati Minori alla Terre de'Barbari durarono sino ad Eugenio IV.; E se cerchiamo quali fossero questi Frati Minori,troveremo esser stati Conventuali , come si legge nelle Cronache part. 2. pag. 546. , in cui notandosi il quinquagesimo terzo Capitolo Generale , e la famosa missione fatta agl'Infedeli in detto tempo , si scrive, che -- *Fu fatto Vescovo da Papa Urbano V. Fra Gulielmo da Prato , Maestro Parisiense della Provincia di Toscana,e da S.S. fù mandato subbito al Impero delCatai,il quale menò seco molti Maestri in Teologia , e più di sessanta Frati,acciòche predicassero in quella Terra l'Evangelio Santo . Questi , (secondo mi pare) furono gli ultimi Padri de'Conventuali , che si mandarono frà gli Infedeli . E i primi , che vi furon mandati di poi da Eugenio IV. furono degli Osservanti .*

L. Del 1238. Gregorio IX. spedisce una lettera -- ,, *Willelmo* Arnoldi Prædicatorum & ,, Seraphino de S.Tiberio Minorum Ordinis ,, Fratribus Inquisitoribus Hæreticorum in Civitate,& Diæcesi Tolosana -- Raymundus . --

Innocenzo IV. del 1254. altra lettera dirigge . -- *Dilectis Filiis , Fratribus Ordinis Minorum Inquisitoribus Hæreticæ pravitatis , præsentibus , & futuris in Urbe, Tuscia , Patrimonio*

B. Petri, Ducatu Spoletano, Campania &c. -- Ut commissum. -- Alessandro IV. del 1258. invia un altra lettera: -- *Dilectis Filiis Fratribus Ordinis Minorum Inquisitoribus heretice pravitatis in partibus Italie presentibus, & futuris. -- Quod super. --*

Questi Diplomi Apostolici furono inviati a' Frati Minori, e certamente a' Frati Conventuali; Perocche questo ministero dell'Inquisizione è così addito a' Conventuali, che non mai ad alcun altro dell'Ordine de' Minori fù conceduto.

LI. Sicche il dir Frate *Minore* è lo stesso, che dir Frate Conventuale; E non già si verifica solo in quell'antico tempo, in cui non era per anche spuntato l'Ordine degli Osservanti, mà anche dopo, che l'Osservanza fioriva, ed aveva dilatate le radici nel Mondo. Tanto che, prima della divisione Leonina, il Generale de' Conventuali, e i lor Provinciali, chiamaronsi sempre da' Sommi Pontefici, Generale, e Provinciali dell'Ordine de' Minori, come può vedersi dalle Bolle addotte in gran numero negli Annali. Dopo la divisione, benche il Generale, e Provinciali de' Padri Osservanti per disposizione di Leone X. dir si dovessero Generale, e Provinciali dell'Ordine de' Minori, con tutto ciò non furono mai per tali nominati nell' Apostoliche Costituzioni. Ne la Religione de' Padri Osservanti s'intitolò mai: *L'Ordine de' Mi-*

Minori, mà ben si, de' Minori Osservanti, o de' Minori detti dell'Osservanza. Basta il dar un occhiata alle lettere Apostoliche emanate, da' Sommi Pontefici, e dirette a' Superiori dell' Osservanza dopo Leone X., che certamente per quanto veder potei, non se ne troverà pur una, in cui il Ministro Generale, o Provinciali de' Padri Osservanti col preciso titolo dell'Ordine de' Minori s'appellino. Solamente del 1725., che quanto dire dopo 208. anni da che Leon X. nella sua Bolla: *Omnipotens*. dispose, che chiamar si potessero *Ministri dell' Ordine de' Minori*, solamente dico, del 1725. il Santissimo Regnante BENEDETTO XIII. si è compiaciuto una volta di nominare il Generale de Padri Osservanti, *Ministro Generale di tutto l'Ordine de Minori* nella sua Bolla: *Paterna Sedis Apostolicæ*.

Dal che ne siegue, che essendo questo nome di Minore nell'istessa Istituzione dell'Ordine imposto a Frati Conventuali, e il titolo di Conventuale aggiunto ne principi dell' Ordine a Frati Minori, ed essendo stato questo preciso nome di *Minore* unicamente attribuito da Sommi Pontefici a Frati Conventuali, ne siegue, dico, che la Religione deConventuali in verità sia la più antica di tempo a tutte le altre Minoritiche, e per tale sia stata sempre tenuta da Sommi Pontefici.

TITOLO III.

Si esaminano le ragioni de Padri Osservanti, per cui da lor si pretende la primità di tempo.

§. I.

Si scioglie l'equivoco di questo nome Osservante, *e si riduce in angustie la pretesa antichità.*

LII: MA ben sento, che i Padri dell' Osservanza alzan le voci, e dicono, che gli Osservanti vi sono sempre stati nell'Ordine, e per vero dire prima degli Inosservanti, e però essi venendo da primi, anche portano con loro la primità di tempo. Che prima sieno stati gli Osservanti della Regola, che i trasgressori, certamente non può negarsi, perocchè i primi Compagni, che seguirono il Patriarca S. Francesco osservarono appuntino la Regola, e dappoi crescendo la Religione appoco appoco cominciarono introdursi le rilassazioni. Questa è la più forte apparente ragione, che assista all' antichità pretesa da Padri Osservanti. Mà qui stà il punto, che altro è esser osservator della Regola, altro della Religione degl'Osservanti.

Io non niego, che nell'Ordine de Minori non vi sieno sempre stati gran servi di Dio, che abbiano osservato minutamente la Regola, e però, siccome vi furono nel principio, così anche presentemente vi si trovono. Nè certamente vi è Religione nella Chiesa di Dio, che non abbia anime sante, e perfette secondo i loro istituti, ma non per questo siegue, che tali Uomini Santi, non sieno della medesima Religione. Il Venerabile Servo di Dio Fra Giuseppe da Copertino è vivuto in grandi penitenze, in un estrema povertà, andava scalzo, digiunava più degli altri, si disciplinava più degli altri, non andava à Cavallo, se non per necessità, abbominava il danaro, come suo capitale nimico, secondo la mente espressa da S. Francesco nella sua regola, ma non per questo debbe dirsi, o può dirsi, che sia egli stato della Religione degli Osservanti; bensì Osservatore della sua Regola trà Minori Conventuali. Al proposito nostro, vi sono stati sempre nell'Ordine di S. Francesco, che hanno osservata la Regola, mà non già s'appartennero alla Riforma dell' Osservanza.

LIII. In grazia mi favoriscano questi Padri, e mi dicano: Se nel loro Ordine, parte vi sia, che osservi la Regola con tutto il suo rigore, e parte, che camini per la strada larga (il che non sarebbe da stupirsi in una Religione si vasta), di qual Religione saranno gli Osservatori

della

della Regola, e di quale gl-Inosservanti? saranno forze di due Ordini diversi? Nò certamente: Tutti chiamaransi della Regolar' Osservanza, e tutti apparterranno alla medesima Religione, perche tutti membri d'un solo Corpo.

LIV. Che se poi essi protestino venir da quei Osservatori della Regola, i quali sebbene non facevano Corpo diverso, furono però prià degl'Inosservanti, guardino in grazia a quel, che dicano, perche altramente si alzaranno sù i Padri Riformati, e Cappuccini, e Scalzetti di Spagna, e pretenderanno Eglino esser più antichi di loro. Ciò evidente si rende, se si considera, che in tanto i Padri Osservanti pretendono d'esser più antichi de Conventuali, in quanto, che questi deviando dall'altissima povertà, perderono (come essi dicono) la discendenza da quei primi compagni di San Francesco, laddove eglino vivendo in purità di Regola, per linea non mai interrotta da quei primi Osservatori discendere pretendono. Il che parmi intender volesse Leone X. nella sua Bolla: *licèt aliàs*. col protestare, che i Padri Osservanti sono veri, e indubitati Figliuoli di S. Francesco senza veruna interruzzione, o divisione: *a tempore æditæ Regulæ per B. Franciscum*. Or chieggo loro, se presentemente vivano in quell'altissima povertà, in cui vivevano quei primi Santi Compagni di S. Francesco? Eglino

Eglino forse prevedendo il punto risponderanno, che sì; Ma i Scrittori, i Sommi Pontefici, i lor Capitoli Generali risponderanno, che nò. Basta il rammemorarsi di ciò, che altrove si disse Tit. 2. §. 3. Ne bastò à quei primi compagni il non aver dominio di cosa alcuna, ma anche vollero povero, e mendico l'uso di quelle cose, di cui si servivano. L'aver ora per dispenza di Leone X. Conventi grandiosi a guisa de Palazzi de Magistrati. Il tenere per dispensa del medesimo suppellettili sagre convenienti alle più Illustri Cathedrali. *In Bulla: Merentur: de ann.* 1514. *in Bull. Laert.* Il congregare grano per un intiero anno, e cose simili, come si scrisse, certamente non sono cose competenti a quell'altissima Povertà, con cui vissero i primi compagni di San Francesco; Dunque si è traviato molto dalla strada, che caminarono quegli. Se però si pretende, che perdessero la discendenza i Conventuali, perche allontanati dall'estrema Povertà, e come poi i Padri Osservanti manterranno una tal discendenza? Voglio, che gli uni siensi un pò più discostati degli altri dalla Povertà, ma che giova, quando tutti sieno fuor di strada?

LV. Qui però stiamo tra l'uscio, e il muro. O i Conventuali discendono da S. Francesco, e suoi Compagni, quantunque non vivano, come essi visero, ed eccogli i più antichi; o non

vi discendono, ed ecco i Padri Osservanti men antichi de' Padri Riformati, e Cappuccini, essendo che per quella medesima ragione, per cui si asserisce, che i Conventuali non più discendano da' primi Osservatori della Regola, e sieno posteriori a' Padri dell'Osservanza, per quella stessa ragione, dico, i moderni Padri dell'Osservanza non più discendano da' primi Compagni di S. Francesco, e sono posteriori di tempo a' Padri Riformati, e Cappuccini.

Venghiamo all'armi corte. Quegli, come si pretende, i quali osservano l'estrema povertà, discendano da quei primi Compagni di San Francesco, e come da lor discendenti sono i più antichi di tempo di tutti gli altri Frati Minori. Quegli, che han traviato dall'estrema povertà vivendo con privilegi, non discendono da quei primi Santi Compagni e per conseguente son posteriori di tempo, perocche prima vi furono gli Osservatori della Regola, e dappoi vennero gl'inosservanti.

Ma così è, che i Padri dell'Osservanza avendo molti privilegi non più vivono in purità di Regola, come i primi Compagni di S. Francesco, ed i Padri Riformati, e Cappucini vivono coll'estrema povertà: dunque i Padri Riformati, e Cappuccini discendono da' primi Compagni di S. Francesco, e son più antichi di tempo de' medesimi Padri Osservanti, che per l'estrema povertà non più praticata han perduta

la

la difcendenza. La maggiore non può da loro negarfi, perche effi la propongono; La minore in amendue le parti è evidente; La confeguenza certamente è inevitabile.

LVI. Rimane dunque, che nella Religione de' Frati Minori vi fon fempre ftati degli Ofservanti, cioè dire degli Ofservatori della Regola, mà non già vi è fempre ftata la Religione degli Ofservanti, che cominciò nafcere del 1368. E ficcome a' primi Compagni di S. Francefco vi fuccefsero degli ofservatori dell'eftrema povertà, anche affieme, e nel medefimo tempo vi fuccefsero de' Trafgrefsori, i quali tutti mifti affieme componevano una fola indivifa Religione; Onde quando anche fi concedeffe, che i Padri Ofservanti vivefsero ora in quell' eftrema mendica povertà, in cui vifsero i primi Compagni di S. Francefco, e i Minori Conventuali, come fi dice, e fi fcrive, vivefsero traviati dalla purità della Regola; pretender non potrebbono i primi antichità maggiore de' fecondi, perche a' primi Compagni vi fuccefsero, come fi è detto, ed Ofservatori, e Trafgrefsori. Ma perche ciò conceduto, potrebbono i Padri Ofservanti prender fpirito, e dire, che fe effi, e i Conventuali furono coefiftenti di tempo malamente s'attribuifce a' Minori Conventuali nella Bolla: *Singularis devotio*, la priorità di tempo con quelle parole: *Vetutiffimus Ordo*; perciò nel Paragrafo fufseguente gli ftringere-

geremo in guisa, che per verità non sò se ne pure potran più respirare.

§. II.

Con un sol colpo s'abbatte ogni anteriorità di tempo pretesa da' Padri Osservanti.

LVII. E Per far ciò a me non sembra laccio più forte, che la ragione di fatto presa dalle storie da lor medesimi registrate, e descritte. E primieramente debbesi supporsi, come certo, che tutta la lite vertente tra queste due per altro Illustrissime Religioni consiste nella povertà in comune: Perocche non fù mai disputato della povertà in particolare, non essendovi luogo alla disputa, per esser infallibile, che ogn'uno de' Religiosi per il voto solenne fatto à Dio è tenuto ad osservarla. Tutto il punto dunque stà sulla] povertà in comune, escludente ogni rendita fissa, e perpetua tenuta da Conventi. Ciò presupposto, conviene, che i Padri Osservanti mi rispondano, se quando essi trovandosi misti co i Rilassati in una sol Religione, come essi dicono, e pretendono, uscirono per formare un Corpo distinto dal corpo della Comunità, che viveva con molte rilassazioni, e privilegi, come dice Marco di Lisbona nelle sue Cronache, conviene,

ne, dico mi rispondano in qual forma vivevano, pria d'uscire dalla Comunità rilassata, cioè dire, di qual pane cibavansi, di qual veste coprivansi; certamente convien mi rispondano, che vivevano col pane della Communità, e vestivano colle vesti provedute loro dalla Communità, o sia dal corpo della Religione. Mi avanzo ora a chiedere loro, donde si cavasse quel pane, e quella veste? Se essi mi dicano, che ritraevasi dalle mendicate limosine; Io gli dirò, a che dunque uscir dalla Religione, se questa viveva in estrema Povertà, non possedendo cosa alcuna in commune? Se poi mi dicano, che vestivansi di quella Tonaca, e cibavansi di quel pane, che proveniva da rendite di Poderi, e di Legati (il che certamente, e per verità debbono asserire, come asseriscono tutti i Storici dell'Osservanza, protestando, che nel 1368. non vi era Convento, che non possedesse) bisogna, che anche per necessità mi concedano, che essi pure vivevano senza povertà in commune. Dunque per loro era interrotta quella rigorosa Osservanza, ch' essi pretendono; dunque non discesero immediatamente da' primi Compagni di S. Francesco, i quali osservarono la povertà in commune; Dunque immediatamente la Religione dell'Osservanza ebbe per Madre la Religione de' Conventuali, dunque se i Figli di necessità son posteriori a' Padri, di necessità i Padri Osservanti son posteriori a' Conventuali.

Con-

Concedo però, che molti bramassero di vivere in estrema povertà, che avessero lo spirito del Patriarca S. Francesco, o de'suoi Compagni; mà anche conceder si debbe, che colla desiderata povertà in commune, in realtà vivevano senza di lei, onde de'loro scrisse il Padre Francesco Gonzaga. -- *Et si qui fuerint alii, qui in perfectiorem vitam inhiantes, omnium rerum proprietatem a se eliminatam exoptarint .... suis tamen se pellibus continentes, meliori, quo poterant modo, non absque maxi mo animi dolore cæteris convivebant.* -- Part. 5.

LVIII. Ne già può dirsi, che i Padri Osservanti si originassero da qualuna di quelle Riforme, che precedettero la sua, Conciosiache quattro furono le Riforme, che anteriori furono all'Osservanza. La prima fù de'Cesareni, l'altra de'Clareni, la terza de'Narbonesi, l'ultima de' Gentili. La prima cominciò *del* 1239 *Wad ad d. ann. Chronol Saraph. fol.* 23[1] derivata da Fra Cesario de Spira, Da questa non ebbe già principio l'Osservanza, peroche non essendo durata più che sessanta tre anni, secondo Pietro Rodolfo *lib* 2. *Hist. Seraph.* All'orche cominciò l'Osservanza erano già sessanta sei anni, da che affatto estinta miravasi, E'vero, che l'altra de'Clareni nel tempo, in cui nacquero i Padri Osservanti, per anche durava, mà questa vivendo separata totalmente dall'Ordine de'Minori, e la maggior parte di lei sotto la direzione

ne, ed ubbidienza de' Vescovi, senza ne pure avere coll'ordine comune il nome, peroche facendosi chiamare *Romiti di Papa Celestino Quinto*, non può certamente dirsi, che da questa l'Osservanza si originasse, massimamente non trovandosi verun de' Scrittori, che ciò asserisca. La terza fù de' Narbonesi, i quali spuntarono dell'anno in circa 1314. Il dir, che da questa si originasse l'Osservanza, sarebbe ingiuria troppo grande, che a lei recarebbesi; Quando essendo ella una Riforma si santa, e così favorita da Dio, si dicesse, che avesse avuto principio dalla Narbonese, la quale resistè a' Sommi Pontefici, e in Eresie precipitossi.

Egli è ben vero, che questa si fatta Riforma vantava di essere la Religione dell'Osservanza, e questo nome di Osservanza aveva preso per suo distintivo, diridendo, e decantando la Comunità dell'Ordine, & i primieri Religiosi Minori, trasgressori della Regola, e rilassati, come apparisce dal §. 3. della Bolla *Gloriosam* di Gio. XXII. data in Avignone sotto il dì 20. Gennajo 1318. ivi — „ Dudum siquidem „ hujusmodi superstitiosi, & discoli Homines „ in Provincia Provinciæ adversus Communitatem præfati Ordinis insurgentes, & se, „ suosque Complices de Observantia Regulæ „ Beati Francisci mira vanitate jactantes, reliquam Ordinis multitudinem de transgressione Regulæ perperam judicando notabant.

Ma

Ma la Religione dell'Osservanza odierna è diversa totalmente dalla sudetta, sendo una Santa Riforma: anzi bisogna dire, che sia à quella posteriore, perche nello stesso tempo non potevano essere due Riforme sotto il nome dell' Osservanza, e bisogna dirlo per necessità, ad effetto che non possa dirsi mai, attesa la simiglianza del nome, che l'odierna provenga da quella, o sia quella stessa.

L'ultima fù de' Gentili, suscitata da fra Gentile del 1352. sotto Clemente VI., ma questa rimase morta, dirò, nelle fascie; perocche, avendo appena tre anni, affatto si estinse. Nel tempo però, in cui spuntò l'Osservanza, altra Riforma non rimanevavi nella Religione, che quella de' Clareni, da cui non essendosi originata la detta Osservanza, forz'è il dire, che dalla Communità dell'Ordine avesse principio.

Alla qual verità, assistita dalle Istorie, confermata da' Scrittori tit. 2. §. 1., e 3. è d'uopo, che cedano i Moderni Padri Osservanti, e che in avvenire non si vergognino dichiararsi, venuti da' Conventuali, favoriti da' Conventuali, posteriori di longo tempo a' Conventuali, e per vero dire *Conventuali Riformati*, come essi stessi ben dicono nelle lor più volte citate Riflessioni *num. 29.*

E qui svaniscono quelle due fazioni tanto decantate dall'Autore del Corollario: -- *Che si divi-*

divisero i Frati in due fazioni contrarie, una de' zelanti, Osservatori della pura Regola, l'altra de' Rilassati pag. 28. -- *Che i Zelanti Osservatori della Regola sono stati sempre nell'Ordine senza alcuna interruzione, sino al presente -- pag.* 29.

Voglio concedere, che nell'Ordine vi sieno sempre stati de' Zelanti, e degli Osservatori della povertà; perocche, siccome in un campo vi nasce il grano, e il gioglio, così nelle Religioni vi sono sempre degli Osservatori del lor Istituto, e degli inosservanti; ma poi assolutamente nego, che quei Zelanti, che vivevano al tempo del Beato Paolo Trinci in fatti vivessero nella povertà in comune, come già poc'anzi si disse.

§. III.

Si dichiarono nel lor proprio senso le parole di Leone X. poste nella sua Bolla -- Licèt aliàs. --

LIX. E Perche il Corollario dilata le filatterie più del dovere all'aura di quelle parole inserite da Leone X. nella sua accennata Costituzione, mi sembra d'uopo il riferirle per torre a' Padri Osservanti ogni motivo di più zittire. Il Santo Pontefice così dice. -- *Quodquè ipsi Fratres de Observantia, & Reformati veri, & indubitati Fratres Ordinis B. Francisci,*

cisci, & ejus Regulæ Observatores semper fuerint, ac Divina gratia sint futuri sine aliqua interruptione, seu divisione a tempore editæ Regulæ per B. Franciscum usque ad præsens. — Alle quali parole l'Autore del Corolario facendovi le sue francie soggiugne. „ Riflettano a questa suprema
„ Apostolica Autorità, quegli, che con falso fon-
„ damento, o mala intelligenza delle Serafiche
„ Storie dicono, che l'Ordine della Regolar Os-
„ servanza Minoritica principiasse dal B. Fra
„ Paoluccio Trinci nell'anno 1368., e confessa-
„ ranno con verità, che egli fù solamente Ri-
„ storatore, o Riformatore, non primo Istitu-
„ tore della Regolar Osservanza, non già estin-
„ ta, ma ridotta in quel tempo nella minor par-
„ te de'Frati *pag.* 30. —

LX. La Bolla Leonina adunque dicendo, che i Padri dell'Osservanza sempre son stati Osservatori della Regola senza interruzione di tempo, da che fù formata, non però certamente intendesi il Sommo Pontefice, che la Religione de' Padri Osservanti sia stata nel tempo, in cui fù formata la Regola; perocche egli protesta nell'altra costituzione — *Ite & vos* — emanata a favore de' medesimi Padri Osservanti, esser loro venuti al mondo — *hora nona e quasi hora ultima*, — Servendosi egli di questa frase, perche tolta dalla Parabola de' Vignajoli, condotti al lavoro fin'all'ultima ora del giorno. Se però la Religione della Regolar Osservan-

vanza fosse ſtata al tempo di S. Franceſco *a tempore editæ Regulæ* . Come poi nel tempo di Leone allor Regnante l'ultima trà Minori ſtata ſarebbe ?

Non potendoſi però mai dire , che le Bolle emanate da Papi con tanta maturità , e conſiglio contengano contradizioni , il ſenſo genuino della ſudetta Bolla ſi è , che nell'Ordine de Minori eſſendovi ſempre ſtati Uomini Santi , che hanno oſſervata la Regola di S. Franceſco , e l'eſtrema povertà , per quanto fù da lor privatamente oſſervabile , ed eſſendo il B. Paoluccio de Trinci uno di queſti, Capo e Iſtitutore de Padri Oſſervanti : Cronich. p. 2. lib. 9. pag. 550. Da ciò ne deduſſe il Sommo Pontefice , che ſenza interruzzione i Padri Oſservanti ſtati ſieno, e ſieno diſceſi ſin dal principio dell'Ordine , a cagione di quella linea non mai interrotta de Servi di Dio nella Religion de Minori Conventuali . E poi più ſtrettamente parlando , hanno più volte i Pontefici attribuito alle Riforme la maggiore antichità del lor'Ordine , per illuſtrarle , e decorarle con un tal pregio : ma non per queſto ne ſegue , che la loro real diſcendenza tragga in verità l'origine immediatamente dalla fondazione dell'Ordine, ma bensì mediatamente , cioè mediante qualche Religioſo del primiero Ordine , che fondò la Riforma . E che ſia vero , per non uſcir fuori dall'Ordine Serafico , la Riforma della più ſtretta Oſſervanza ,

 preſ-

presso quella dell'Osservanza cento, e più anni sono, era nuova in realtà: e pure Clemente VIII. in un suo Breve: *Licet alias*, che confermò Urbano VIII. nel 1644., ordinò, che i Padri della più stretta Osservanza non fossero chiamati *Religiosi nuovi*. Più chiaro: il medesimo Urbano VIII. nella sua Costituzione: *Salvatoris* data in Roma li 28. Giugno 1627. à favore de Padri Cappuccini al §.4. dispone: *Eorumdem Fratrum Cappuccinorum originem, seu principium illorum esse realiter, & cum effectu computandum à tempore primevæ, & originalis institutionis regulæ seraphicæ*; e tuttavia Paolo V. de medesimi Padri Cappuccini aveva antecedentemente detto nella sua Bolla: *Ecclesiæ* emanata li
quamvis tempore S. Francisci instituti non fuerint. Or così nella stessa forma, che Leone X. disse de Padri Osservanti, che furono essi fin dall'edizion della Regola; il Concilio di Costanza aveva già detto prima de medesimi Osservanti. Un Ramo, che esce fuori dal Tronco dell'Albero, dicesi certamente venir dalla radice, ma però mediante il Tronco. I Padri Osservanti son sempre stati dal principio, che fù fatta la Regola, che quanto dire, vennero qual ramo dalla radice, ma non immediatamente, ma bensì mediante il Tronco, che fù l'Ordine de Conventuali; Perocche da lor uscito un servo di Dio diè principio alla Regolar Osservanza.

LXI. Del resto poi a quel, che del suo aggiugne

gne l'Autore del Corollario, bisogna rispondere, che Egli cerca di far vedere la luna nel pozzo. Vuole, che il B. Paoluccio sia stato *Ristoratore, e Riformatore della Regolar Osservanza, non primo Istitutore*. Bene. Ma egli poi non s'accorge, che le sue sottigliezze sono aperte contradizioni. Che intende Egli per *Regolar Osservanza*? Per verità è d'uopo intenda, che una parte della Religione, benche picciola non era infetta, ma mantenevasi nell'estrema povertà, che quanto dire nella povertà in particolare, ed in comune --. Se però questa particella di Religione, da lui chiamata *Regolar Osservanza* non era infetta, non era decaduta, non era disformata, come poi il B. Paoluccio potè da lui chiamarsi *Ristoratore, o Riformatore della Regolar Osservanza*? Ristorato diciamo quel, che è distrutto, o quasi distrutto. Il Teatro di Pompeo consumato dal fuoco, si disse *ristorato* da Cesare; Tacit. lib.3., e l'Esercito de Persiani disperso da Macedoni, si scrisse *ristorarsi* da Dario, Just, lib.2. Così *riformare* nel suo proprio senso, altro non importa, che ridurre una cosa alla pristina forma, o a nuova forma. Chieggo ora al nostro Autore: O questa particella di Religione manteneva l'estrema poverta, ò nò, se mantenevala, dunque il B. Paoluccio non fù, ne *Ristoratore, ne Riformatore della Regolar Osservanza*; se non mantenevala, dunque non v'era questa *Regolar Osservanza*. Ed ecco, che

la Regolar Osservanza v'era, e non v'era. Il B. Paoluccio *Ristoratore*, *e non Ristoratore*, *Riformatore*, e non *Riformatore*. Fù dunque il B. Paoluccio primo istitutore della Regolar Osservanza, in quanto che Egli piantò, istituì la Religione de Padri Osservanti, distinta realmente da quella di cui il primo, e l'immediato Istitutore fu il Patriarca S. Francesco, che è la Religione appunto de Padri Conventuali.

Diamo ormai fine di trattare di questa antiquiorità, e conchiudendo, che nella Benedittina Costituzione -- *Singularis devotio*, siasi con tutta verità chiamata la Religione de Minori Conventuali -- *Vetustissimus Ordo* -- Passiamo all'altre parole inserite nella sudetta Costituzione, in cui la Chiesa di S. Francesco d'Assisi vien detta Capo, e Madre di tutto l'Ordine de Minori, protestando, che una tal enunziativa non è men vera dell'altra, come or ora vedrassi.

TITO-

TITOLO IV.

Si tratta della Basilìca d'Assisi, ove riposa il Corpo del P. S. Francesco, e si mostra convenirle con tutta proprietà il Titolo di Capo, e Madre.

§. I.

Si fà per primo vedere improprio il richiamo fatto da Padri Osservanti per quelle parole poste nella Bolla -- Quam propterea esse Caput, & Matrem totius Ordinis Fratrum Minorum Romani Pontifices decreverunt. --

LXII. E Per primo Io intender non posso per qual cagione i Padri Osservanti siensi risentiti per quelle parole -- *Capo*, *e Madre*. Se niun diploma Pontificio vi fosse, e però i detti Padri negassero doversi alla Basilica di S. Francesco un tal Titolo, per non esservi fondamento di chiamarla in tal guisa, avrebbe qualche ragione il risentimento, ma essi stessi confessano nelle lor Riflessioni num. 14. esser ve-

ro -- *che da alcuni Sommi Pontefici è stata ancora Canonizzata per Capo dell'Ordine la Chiesa di San Francesco in Assisi . . . . Ma ciò è stato un puro privilegio, e grazia Pontificia, risguardo al sagro Corpo del Serafico Padre, che ivi riposa, volendo per tal rispetto gli Sommi Pontefici, che come Capo dell'Ordine, fosse da tutti venerata, e riverita.* Qual motivo hanno dunque avuto questi Padri di riccorrere al Sommo Regnante Pontefice, perche abbolisse le parole *Caput*, & *Matrem*, quando essi confermano che alcuni Sommi Pontefici con simil Titolo han onorata la Basilica di S. Francesco?

Quando Nostro Signore avesse confermate, ò rinovate le sudette Costituzioni a favore della Chiesa d'Assisi, donde avesse accresciuto peso alle medesime, conceder vorrei esser giusto il richiamo, ma asserendo egli, ciò, che i Padri Osservanti asseriscono, e nominatamente riportando le Bolle, le quali pur essi senza distinzione riportano, per verità, che niun'aggravio fece loro, ne essi sù questo ebbero occasione di ricorso. Le parole della Bolla son queste -- *Maximè cum ejusdem Seraphici Patris & Confessoris Corpus requiescat in eorumdem Fratrum Conventualium Basilica Cœnobii Assisiensis, quam propterea esse Caput, & Matrem totius Ordinis Fratrum Minorum felicis recordationis Antecessores Nostri Romani Pontifices suis Apostolicis litteris decreverunt, nimirum, Gregorius IX.... Clemens*

mens IV.... Nicolaus III...: & Sixtus IV. litteris incipientibus, ad insignem, datis Romæ VI. Idus Decembris anno 1475.*Pontificatus V.* -- V'è altro in quel Paragrafo? V'è forse aggiunto -- *quas, & Nos confirmamus, & renovamus*? Certamènte, che nò. E' dunque d'uopo il dire, che per questa parte i Padri Osservanti ricorsero senza sapere perche ricorrevano. --

§. II.

Non può dirsi la Porziuncula per natura Capo, e Madre dell' Ordine.

LXIII. E Quando pure il Regnante Sommo Pontefice vi avesse aggiunto del suo le suddette Parole -- *Quas, & nos confirmamus, & renovamus* -- avrebbe Egli forse fatto qualche torto a veruno? E quando mai in Porziuncola cominciò l'Ordine de Minori, per chi debba Ella dirsi Capo, e Madre? Tutti i Scrittori concordamente asseriscono, che altrove, cioè nel luogo chiamato *Rivotorto* effettivamente cominciasse la Religione Minoritica. Monsignor Ottavio da S. Francesco dell'Ordine de Minori Osservanti, e già Vescovo di Assisi, ne suoi *lumi Serafici*, dati alla luce del 1702. così scrive -- *In due anni a quest'Vomo Apostolico s'aggiunsero dodici Compagni, de quali anco uno ebbe la sfortunata sorte di Giuda. Habitava in tal*

tempo in un Tugurio abbandonato vicino alla Città di Assisi &c. pag.11. Il sito di quel Tugurio vien chiamato Rivotorto pag.12. Giunti i Compagni al numero di dodeci, e di questi peritone uno, passò il Santo Institutore con gli Undeci a Roma l'anno 1210. per ottenere da Innocenzo III. la Conferma-zione della Regola ..... Ritornati da Roma al Tugu-rio di Rivotorto, si trattò, o si stabilì il trattato d'a-ver Porziuncola. pag.15., e 16.

Il Padre Abbate Bacchini Cassinense nel suo giornale de Letterati dell'anno 1693. *pag.* 162., *e* 163. parlando del luogo di Rivotorto scrive „ Il Convento di Rivotorto poco lonta-„ no d'Assisi fu il primo luogo, in cui la Re-„ gola di S. Francesco fosse publicata, accet-„ tata, e praticata, in cui fossero ammessi a „ professarla i primi Alunni della Religione, „ e perciò quel Convento è il primo dell'ordi-„ ne ..... da Conventuali &c. che sin dal princi-pio l'hanno posseduto come segno della lor an-tichissima origine.

LXIV. Nell' Istoria Serafica descritta dal P. Salvator Vitali, data in luce del 1645. cap. 18. così si dice — *Agli 16. Aprile del sudetto anno 1209. Il Padre S. Francesco diede ad amen-due, cioè a Bernardo Quintavalle, e a Pietro Cat-tanio l'Abito, ed in questo medesimo giorno, ed anno ebbe l'Ordine de Frati Minori il suo felice principio. Con questi due Discepoli si partì il N.S. Padre dalla Città d'Assisi, e se ne andò a un luogo, chia-*

chiamato Riotorto, dove con essi loro raccogliendosi gli esercitò nell'umiltà, e povertà &c. -- cap. 23. -- Standosi il Santo Padre nel Tugurio, o vero Oratorio di Riotorto con quelli suoi undeci Discepoli..... scrisse e a se, e a loro con semplice stile una forma, e Regola di Vita &c.

Il P. Luca Vadingo ne suoi Annali, Tom. primo stampato del 1625. *ad ann.* 1209. num. 11. *--Habitabant illæ amplissimę sodalitatis tenues primitiæ in derelicto quodam Tuguriolo ..... juxta Sinuosum fluviolum, vulgariter Rivotorto dictum -- & ad ann.* 1210. *nu.6. -- Completo verò duodenario numero ..... Cum isto simplicium cętu inceptum prosequitur iter ad Apostolicæ Sedis præsentiam &c.* e dopo aver detto, che fù da Innocenzo III. confermata la Regola soggiugne num. 23. *Recollegit itaque se Vir Dei cum cęteris sociis in eo, quod supra insinuavimus Tuguriolo juxta Civitatem Assisi, Rivustortus dictus.*

Il Padre Marco de Lisbona Autore delle Chroniche de Minori, stampate dell' anno in circa 1568 così scrive *lib.1. cap.8. part.2. -- Con questi due Discepoli il Santo si partì d'Assisi, e se ne andò ad un luogo solitario, dove con essi loro raccogliendosi gli esercitò in povertà, e umiltà &c.* e nella medesima parte lib. 1. cap. 14. -- *Stavasi il Povero Collegio del Santo vicino al luogo detto Rivotorto in una povera casetta tanto piccola, che difficilmente vi si potevano accomodare a sedere.*

LXV. L'Istoria de 24. Generali scritta a mano del 1400 in circa pag. 1. §. *Redeundo -- Igitur ad propositum Beatus Franciscus cum illa sua Familia primitia in quodam Tugurio derelicto, quod Rivotortus dicebatur jejuniis vacans, & Orationibus, morabatur -- In eodem loco Divino Spiritu assistente quamdam Regulam scripsit, ubi penè omnia mandata, quæ Christus dedit Apostolis inseruit .... Cum eisdem autem undecim Fratribus Ipse duodecimus .... ad præsentiam Domini Papæ Innocentii III. se contulit &c.*

Bartolomeo Pisano, che finì il suo libro delle Conformità nell'anno 1399. lib. 1. fruct. 10. -- *Se in quodam Tugurio recollegit prope Assisium, ut posset pro loco, & tempore Populis prædicare -- & lib. 2. fruct. 16. Cum in quodam Tugurio propè Civitatem Assisii B. Franciscus se recollegisset &c.*

Fra Francesco Bartolomeo d'Assisi, che viveva del 1325., ed era Lettore in Porziuncola nel suo libro scritto a mano in carta pecora, che si conserva nella Libraria del Sagro Convento d'Assisi concernente l'Indulgenza d'Assisi in Rub. dist.. 1. §. *Recolligebat. -- Modò sequitur quomodo Beatus Franciscus reliquit primum locum istius Ordinis, qui erat in Rivotorto, sicut habetur in antiqua Legenda Beati Francisci, & locus ille est ultra Sanctam Mariam de Angelis per spatium pauci Miliarii* -- e nel fine di detto §. -- *Statimque Beatus Franciscus regrediens inde relicto Tugurio-*

lo

lo propter rustici verba, transtulit se ad locum alium, non longè ab illo, qui Portiuncula dicitur, ubi sicut supradictum est, Ecclesia S. Mariæ ab ipso diù fuerat reparata.

San Bonaventura, che scrisse la legenda di S. Francesco verso il 1270., mentre dice Mariano, che la compose essendo Ministro Generale. Descrivendo il Santo Luogo, ove S. Francesco unì i primi Compagni cap.4. così scrive. *Recollegit itaque se Vir Dei cum ceteris sociis in quodam Tugurio derelicto juxta Civitatem Assisi, in quo secundum Sanctæ paupertatis formam in labore multo, & inopia victitabant -- Post hæc pusilli gregis Pastor Franciscus ad Sanctam Mariam de Portiuncula duodenarium illum Fratrum numerum superna gratia præeunte, deduxit &c.*

LXVI. I tre Compagni di S.Francesco, cioè Fra Leone, Fra Rufino, e Fra Angelo da Rieti, i quali d'ordine del Capitolo Generale, celebrato in Genova del 1244. descrissero tutto ciò, che da altri era stato tralasciato della vita del P. S. Francesco, e finirono la sua legenda del 1246. come si ha dalla lettera lettera da loro scritta a Fra Crescenzio Ministro Generale Wad. ad. d. ann. nel cap.35. -- *In primordio Religionis, cum maneret, idest, B. Franciscus apud Rigumtortum cum duobus Fratribus, quos tunc tantum habebat: Ecce vir quidam nomine Egidius, qui fuit tertius Frater, venit de sæculo ad ipsum, ut reciperet vitam ejus &c.* -- & cap.26. -- *Quodam*

dam tempore, cum B. Franciſcus cepiſſet habere Fratres, & maneret cum eis apud Rigum tortum prope Aſſiſium, accidit, ut quadam nocte, quieſcentibus Fratribus omnibus circa medium noctis &c. & cap.27. *Alio quoque tempore, cum eſſet B. Franciſcus apud eumdem locum, quidam Frater Spiritualis, & antiquus in Religione erat ibi infirmus, & debilis valde &c.—*

Eſſendo però tutti gli Autori, che ſcriſſero del primo ſecolo dell'Ordine ſino al noſtro preſente, tutti conformi in aſſerire, che nel luogo detto di Rivotorto cominciò S.Franceſco unire i Compagni, che ivi formò la regola, che itoſene a Roma con undeci de ſuoi Compagni, e avuta la conferma da Innocenzio III. nuovamente tornò al detto luogo, che indi cominciò trattare per avere la Chieſa di Porziuncola, che da detto luogo partitoſi ſe ne andò ad abitare in Porziuncola, troppo evidentemente ſi deduce che la Religione de Frati Minori avendo avuto ivi vero, e reale principio, non poſſa dirſi la Chieſa di Porziuncola ne Capo, ne Madre di detto Ordine; Non *Capo*, perche ivi realmente l'Ordine non ebbe principio; Non *Madre*, perche la Porziuncola non diede l'Ordine alla luce.

LXVII. Il dirſi dunque da Scrittori, che in quella Santa Chieſiuola ebbe principio l'Ordine de Minori, in altro ſenſo non può intenderſi ſe non in quanto, che S. Franceſco, avendo ivi con-

conceputo lo Spirito della povertà Evangelica, quindi in poi mosso da tale Spirito cercasse di movere altri a penitenza, ed ad abbracciare la mendica povertà. Questo è il senso espressissimo di S. Bonaventura in Leg. cap.4. *In Ecclesia igitur Virginis Mariæ Dei moram faciente ipsius Servo Francisco, & apud eam ...... Continuis insistente gemitibus, ut fieri dignaretur advocata ipsius meritis Matris Misericordiæ concepit, & peperit Spiritum evangalicæ veritatis &c.* e dopo aver descritto in qual tempo, ed occasione concepì questo Spirito, soggiugne -- *Solvit proinde calceamenta de pedibus, deposuit baculum ..... funem sumpsit, omnem sollicitudinis cordis apponens qualiter audita perficiat, & Apostolicæ rectitudinis Regulæ per omnia se coaptaret* -- Con questo spirito efficacemente conceputo da S. Francesco si soggiunge dal Santo. -- *Cepit ex hoc Vir Dei Divino instinctu evangelicæ perfectionis emulator existere &, ad penitentiam ceteros invitare.* e da qui -- *Ceperunt ipsius exemplo Viri quidam ad penitentiam animari, & eidem, relictis omnibus, habitus, vitaque conjungi.* E in questo senso intender si debbano le autorità tutte addotte da Padri Osservanti nelle lor Riflessioni num...... Perocche non essendo una Religione, che una *collezione di più persone* col medesimo abbito, e Regola, certamente, che l'Ordine de Minori non potè in Porziuncola aver il reale principio.

§. III.

Ne per essere la prima Chiesa dell'Ordine può chiamarsi la Porziuncola Capo, o Madre.

LXVIII. E se realmente in Porziuncola non principiò l'Ordine de Minori, siccome per questa parte non è ella o Capo, o Madre, così ne pur tale esser può per ragione d'esser la prima Chiesa, posseduta da Frati Minori. Per tutta la Cristianità furono a Dio consagrate Chiese, ed Oratori sino al tempo degli Apostoli, testificandosi dalla S. Chiesa che -- *Ab Apostolorum tempore loca fuerunt Deo dicata, quę a quibusdam Oratoria, ab aliis Ecclesię dicebantur -- Breu. Rom. die 9. Novembris.* E pure niuna di queste Chiese fu mai tenuta per Madre, o Capo di tutte le Chiese, salvo che la Basilica di S. Giovanni in Laterano, la quale essendo stata edificata da Costantino Imperatore, fù posterior di tempo ad altre, più di 300. anni.

Mi giovi dunque il dire. La Chiesa Lataranense è Capo, e Madre di tutte le Chiese, come anche concedesi da Padri Osservanti. Non è prima di tutte le Chiese per ragion di tempo, perche molte la precedettero, ma dicesi Prima, perche consagrata con solennità di Riti

Riti da San Silvestro Papa; e perche edificata con magnificenza da Costantino Imperadore. Essendo però la Basilica di S. Francesco la prima Chiesa dell'Ordine, alla di cui struttura concorresse con solennità di Rito il Sommo Pontefice, ponendovi la prima pietra; la prima, che consagrata fosse dal Sommo Pontefice, la prima, che edificata fosse nell'Ordine con magnificenza, e massime tenendo in se il Corpo del Patriarca S. Francesco, fù ben di ragione, che questa avesse la primità sopra tutte le altre Chiese, e distintamente sopra la Chiesa di Porziuncola, quantunque ella sia anteriore di tempo. Sicche la Porziuncola per esser più antica, e prima Chiesa de Frati Minori non si può Canonizzare per Capo, e Madre.

§. IV.

La Consagrazione di Porziuncola celebrata da tutti i Frati Minori nulla contribuisce ad esser Lei Capo, e Madre.

LXIX. SEmbra poi di gran forza a Padri Osservanti per mostrar Porziuncola Capo, e Madre, il celebrarsi la Consagrazione di lei, dicendo eglino nelle lor Riflessioni num. 13., che *più di tutto apparisce la verità .... dal solennizarsi gli 2. Agosto quella Sagra Basilica di Porziuncola da tutti quanti gli figli*

figli di S. Francesco, sì Osservanti, che Conventuali, e Cappuccini nella maniera appunto, che da tutta la Chiesa Universale si celebra la festa di San Gio: in Laterano, come prima di tutte le Chiese — Quando si fosse celebrato l'Offizio di quella Santa Chiesuola su quei primi anni, in cui fù posseduta da frati Minori, o subito, che fù Consagrata, avrebbe pur qualche apparente forza l'addotto motivo de Padri Osservanti: Ma chi mai in quel primo secolo venerolla coll'Offizio? Se dal celebrarsi della dedicazione di Porziuncola debbe arguirsi, che ella e Capo, e Madre, mi convien dire, che Ella divenne Capo, e Madre di Frati Minori, dopo che l'Ordine era già incanutito, avendo di età ducento, e più anni. Non si leggerà giammai ne primi due secoli della Religione, che si solennizasse con offizio la Porziuncola. Per quanto si scorrano gli Breviari antichi, non si troverà una parola, concernente una tale Dedicazione. Molti ne hò io veduti, e molti ne cita il Signor Canonico Pompeo Bini nell'erudito suo Opuscolo, intitolato *la Verità scoperta*; e fino verso i 500. in circa non si legge ne Calendarii apposti sul principio de Breviari, e de Messali Francescani -- *Dedicatio Sanctæ Mariæ Angelorum*.

LXX. Monsignor Ottavio Spader gia Vescovo d'Assisi de Minori Osservanti congettura -- *che si principiasse tal Offizio in tutto l'Ordine per Concessione vivæ vocis oraculo di Sisto IV. elet-*

to

to Papa nel 1471.-- soggiungendo,*che avanti al* 149?. *non vè chi possa asserirc l'origine -- dimostrazion. Cronol.pag.*22. Imperocche nel dett'anno 1499. in Malines di Fiandra celebrandosi da Padri Osservanti il lor Capitolo Generale, si decretò, che si facesse nel giorno di S. Pietro in Vincula la commemorazione di San Paolo, quantunque a Capitolo si facesse della Consagrazione di Porziuncola,come si hà in *memoral. Ordinis*, d'onde si cava, che antecedentemente al 1499.si celebrava la dedicazione di Porziuncola.

Non è improbabile la congettura di Monsignor Ottavio. Per certo può dirsi, che solamente nel 1487. trovasi apposta nel Calendario Francescano la Consagrazione di Porziuncola, come vedesi in un Breviario Francescano esistente nella Libraria del Sagro Convento d'Assisi, nel fine del quale leggesi -- *Explicit Breviarium secundum Ordinem S. Romane Ecclesiæ magna cum diligentia revisum per fratrem Jacobum Theotonicum Clincnsem loci Sancti Francisci de Vinea Ordinis Minorum de Observantia, impressum Venetiis arte, & impensis Andreæ de Toresanis de Asula* XIII.*Kal. Novembris* 1487.Ma sia come si voglia, o si cominciasse à celebrare la detta dedicazione del 1487., certo è, che per duecencinquant' anni la Religione di San Francesco ebbe di tal consagrazione un' alto silenzio.

Non dee dunque muoverci a credere la Porziuncola Capo, e Madre dell'Ordine de Minori. Ma ne pure dee moverci il recitarsi nelle lezioni del secondo Noturno quelle parole--Po-
„ stremò, quod ea esset Ecclesia antea a Do-
„ mino pręparata, in qua Ordinem suum in-
„ choaret, qua idcircò Ecclesiam Portiuncu-
„ læ appellari voluisset, quod esset futura Ma-
„ ter, & Caput pusilli gregis fratrum Mino-
„ rum, quamobrem mirum in modum cupie-
„ bat, ut ab omnibus in summa veneratione
„ haberetur -- Non dee, dico, ciò muoverci, essendoche se dir si può nuova la festa della Consagrazione rispetto al tempo, in cui l'Ordine cominciò possedere quella S. Chiesuola, novissime dovran dirsi le parole addotte, ed apposte nelle seconde lezioni del Breviario.

Nel citato Breviario, stampato in Venezia del 1487. leggesi nel Calendario apposto sul principio -- *Festum Portiunculæ duplex majus*; Ma poi nel mese d'Agosto nulla trovandosi di proprio è segno evidente, che le lezioni tutte recitavansi del comune. In progresso di tempo si cominciarono recitare le lezioni di proprio, ma cavate da i Monumenti di fra Angelo di Perugia, e da altre leggende antiche, che trattano dell'Indulgenza d'Agosto, ma in queste nulla si parla di *Capo, e Madre*. E però assai conforme alla verità quel, che scrive Monsignor Ottavio nella sua dimostrazione Cronologica

ope-

opera postuma del medesimo, -- che essendosi in Roma celebrato il Capitolo Generale da Padri Osservanti del 1571. ed essendosi da lor decretata l'Officiatura conforme il nuovo Breviario di S. Pio V. in quel tempo si aggiungesse nelle lezzioni -- Quod esset futura Mater, & Ca-» put -- Lo stesso Monsignor Ottavio porta in conferma un Breviario stampato in Venezia da i Giunti del 1586. in cui leggesi le sudette parole -- *futura Mater, & Caput* -- ed Io vè addurrò un'altro stampato pur in Venezia del 1584. da Gio: Battista Sessa, in cui pur leggonsi le stesse parole. Ciò non ostante, qual forza danno per costituire Porziuncola Capo, e Madre; quando son aggiunte per ultimo da Padri Osservanti? E se si cercasse con quale autorità furono nel Breviario inserite, per verità non sò se si trovasse altra autorità, che quella de medesimi Padri Osservanti, o del lor Capitolo Generale celebrato in quei tempi, come si disse, cioè del 1571.

Onde, che tutto l'Ordine de frati Minori celebri la Consagrazione della Porziuncola (escluse però le lezioni del secondo Noturno da Minori Conventuali,) non è perche s'intenda di venerarla qual Capo, e Madre de Minori, ma bensì, perche fù tanto amata dal lor S. Padre, perche in essa concepì Egli lo spirito dell'evangelica Povertà; Perche in morte fù da lui raccomandata a suoi figli, col impor lo-

ro, che mai non l'abbandonassero. Questi son i veri motivi, per cui tutta la Religione onora coll' Officio la Porziuncola, e non già, come si disse, e si ripete, perche sia Capo, e Madre di tutto l'Ordine.

LXXI. Conciosiache per natura Ella non essendo Capo, o Madre de Frati Minori, mentre da Essa non si partorì l'Ordine; Se il Santo Padre avesse voluto, che venerata fosse per tale, l'avrebbe pur accennato. Ne val dire ciò che adducono nelle loro Riflessioni i Padri Osservanti num.4., che S. Francesco non la dichiarasse per umiltà--*Il Serafico Patriarca per sua umiltà non parla espressamente, che la Chiesa della Porziuncola sia la Madrice, e Capo di tutto il suo Ordine &c.* Essi dicono. Ma qual segno di maggior umiltà avrebbe Egli rimostrato, che il dichiarar Porziuncola Capo de Minori? Quando Porziuncola stata fosse in quell'età di S. Francesco un tempio ampio, e magnifico, ben incalzerebbe l'addotto motivo d'umiltà a non averla dichiarata Matrice; mà essendo in quel tempo la medesima, che è ora, che quanto dire, una picciolissima Chiesuola di Campagna pria abbandonata, e diruta, e poi risarcita dal Santo longa, e larga di pochi piedi, troppo addattato all'umiltà di S. Francesco sarebbe stato il voler Porziuncola venerata per Capo, e Madre. E siccome volle Egli, che il titolo dato alla sua Religione fosse de Minori, così riuscito sarebbe

be tutto conforme ad un tal nome una tal Chiesa, che forse trà tutte le Chiese del contado d'Assisi era la minore. Volle ben il santo, e lo lasciò in morte, come per testamento, che Porziuncola fosse tenuta, e riverita come specchio di tutta la Religione, volendo, che ivi abbitassero solo anime sante, ma non già che fosse venerata per Capo, e Madre.

E qui mi converrebbe piantar un'altro titolo, che avanzasse quanto fin ora è stato scritto, per impugnare il falso detto de Padri Osservanti, inserito nel cittato luogo delle lor Riflessioni num. 4. dicendo — *Che agonizava il Santo nella Porziuncola, dove morì*, e fù *sepolto*; E quando mai S. Francesco fù sepolto in Porziuncola? Ma perche ciò, che asseriscono dappoi negano, mentre se qui dicono, che fù sepolto in Porziuncola poco dopo num. 14. protestano, che riposa nella Basilica d'Assisi, e però una tal contradizione basta per far conoscere la verità.

§. V.

ED ULTIMO

Si conchiude, che la Basilica d'Assisi è Capo, e Madre.

Resta dunque, che poste in confronto la Chiesa di Porziuncola, e la Chiesa d'Assisi, non abbia per natura, ne per istituzione di

S. Francesco l'una maggiori titoli dell'altra per esser chiamata Capo, e Madre dell'Ordine de Minori. La Porziuncola potea così intitolarsi, perchè ivi S. Francesco concepì lo spirito Evangelico; perche fu molto amata dal medesimo; e perche fù la prima dell'Ordine. La Basilica d'Assisi, perchè ivi riposa il Santissimo Corpo del S. Padre; perche fù la prima Chiesa, che con magnificenza edificata fosse, e onorata da Sommi Pontefici col porvi la prima pietra. Sono pari le prerogative, o l'una, o l'altra potevasi onorare per Capo, e Madre, ma perchè la Basilica di Assisi fu dichiarata in perpetuo Capo, e Madre di tutto l'Ordine de Frati Minori da i Sommi Pontefici Gregorio IX., e Clemente IV. con Bolle Concistoriali, ne siegue, che la Basilica d'Assisi debba anteporsi a tutte le altre Chiese dell'Ordine, e chiamarsi debba Capo, e Madre di tutte le Chiese Minoritiche, e di tutto l'Ordine de Minori.

IL FINE.